TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1541_V

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

MSS. 1541/5

Studj Legali

1 fasc.° di Medicina Legale
Storia del D.° Romano
fasc.° di D.° Romano
10 fasc. Commenti del D.° Aust.°

+ Lezioni di Diritto Romano

Proemio +

Lo studio delle Romane leggi va necessariamente congiunto con quello della Storia, dell'origine e dei progressi e del decadimento, nonchè del risorgimento delle medesime e questa Storia non può andar disgiunta da quella dei Giureconsulti che formarono le leggi stesse. Dalla maniera con cui si venne formando il Romano Diritto si vede che e per la natura delle umane cose e per le particolari circostanze dovettero necessariamente ai molti pregi delle Romane leggi frammischiarsi alcuni difetti. Tale verità ci sembrerà nel seguito nell'esame che noi dovremo fare delle questioni di qual uso ed autorità debba essere oggi presso noi il Diritto Romano.

Nella esposizione di questa Storia ci studieremo conformando i nostri giudizj ai fatti ed allo stato reale delle cose di tenerci egualmente lontani dalla cieca ammirazione e dal orgoglioso e temerario disprezzo. Ci gioverà di questa sentenza di Quintiliano, magni sunt homines, tamen homines. „Laonde se i Romani Giureconsulti come grandi vogliono essere venerati, come uomini ponno essere giudicati. La buona critica nelle cose alla ragione soggette non si lascia dall'autorità sopraffare, ma sulla di lei bilancia un'oncia di ragione vale più di cento pesi d'autorità, e così mentre confesseremo liberamente i difetti renderemo tanto più credibile l'imparzialità delle lodi, laddove le lodi troppo esagerate e profuse rendono sospetto anche ciò che di lode è veramente degno. Quindi noi non approveremo la sentenza di coloro, i quali vorrebbero che delle Romane Leggi si parlasse sempre come di cose perfette in ogni loro parte, e da cercare ove

maggiormente la gioventù a studiarle. Ma oltre che non è certamente commendevole corrompere così il giudizio degli studiosi in modo che non sappiano poi discernere il vero dal falso, il mediocre dall'ottimo, s'ingannano altresì costoro a se stessi, e quindi perduta anche la verità.

Intorno ai primordj delle Romane leggi noi diremo ciò che ci permetterà la loro oscurità ed incertezza. Livio parlando dei tempi anteriori alla fondazione di Roma dice, che essi sono più splendidi per poetiche favole che per autentici documenti. Ma noi possiamo affermare che nella oscurità ed incertezza vi è pure in molti avvenimenti posteriori alla fondazione di Roma. Roma non ebbe per molti secoli storia alcuna. Fabio, Cincio, Pisone, Catone, che i primi scrissero, sebbene rozzamente gli annali di Roma vivevano a' tempi delle guerre Puniche. Cicerone parlando degli Annali di Antipatro e di Fannio che erano i migliori storici de' suoi tempi li chiama informi abbozzi di Storia. Ed è cosa che in tanta copia de' fatti ed in tanta celebrità di nome Roma non avesse che Storici mediocri. Tito Livio parla d'un uso che praticavasi nei primi tempi di Roma e che durò sino al V secolo per segnare il numero degli anni. Si piantava ogni anno un chiodo nel tempio di Giove. La cerimonia si faceva ai primi di Settembre dai Pontefici, e quando volevasi della patria tramandare la memoria d'un fatto eleggevasi un Dittatore per piantare solennemente il Chiodo. Ora in tanta rozzezza e con tanta mancanza di Lettere e di Storia quanta oscurità non deve spargersi sui primordj delle Romane Leggi, e di quanta critica non fa d'uopo onde trarre da queste tenebre la fiaccola della verità? Tale oscurità è la ragione per cui tanti Interpreti sono tra loro discordi ragionando dell'esposizione del cit.to Pomponio dell'origine del Diritto.

Molti dicono che questi lasciò desiderare nella sua esposizione diligenza e verità. Altri come [illegible] li difendono da ogni taccia. Ma di queste controversie non ci occuperemo perchè di poca utilità.

Storia della Giurisprudenza Romana

Roma ne' suoi primordj sotto il governo dei Re non ebbe leggi certe e stabili. I Re governavano a loro senno. Pomponio L. 2 § 1 D. de orig. Iur. così si esprime, "initio civitatis nostrae sine lege certa, sine iure certo populus primum agere instituit; omnia manu regibus gubernabantur." Quindi il governo fu Monarchico-Assoluto nei primi tempi secondo i detti autori. Altri dicono che fosse una Democrazia patriarcale, altri una vera Aristocrazia e dicono che la storia delle leggi Romane ci presenta una lotta fra la democrazia che regna e l'Aristocrazia che aspira a regnare la quale è vinta dalla Democrazia e questa dall'Anarchia, che per ultimo viene trasformata in despotismo. In seguito però vi furono alcune leggi e Tacito parlando di loro dice "praecipuus legum sanctior Servius Tullius fuit quibus etiam reges obtemperarent."
Queste leggi furono raccolte da Papirio e perciò ricevettero il nome di Diritto Civile Papiriano. Se questo Papirio debba chiamarsi col nome di Sesto o di Publio giacchè Pomponio gli dà or l'uno or l'altro prenome, se questo Papirio sia lo stesso che Dionigi d'Alicarnasso chiama Cajo, se abbia raccolte le Leggi Regie sotto Tarquinio Prisco o sotto Tarquinio Superbo o dopo l'espulsione dei Re, se tutte le abbia raccolte o quelle soltanto che concernevano la Religione sono queste ricerche, che noi lascieremo agli eruditi.

Un certo Giunio Flacco compose un Commento sul Codice Papiriano, ma nè l'uno nè l'altro a noi pervennero, nè gran danno derivò da questa perdita per l'intelligenza di quelle leggi, che ci furono da Giustiniano tramandate. Perciò noi non ci tratteremo a far Commentarj sulle leggi Regie delle quali molti frammenti rimangono, che furono raccolti da Antonio Agostino

[illegible] agitate da contrarie [illegible]

[illegible]

Quanto al merito intrinseco [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] con qualche [illegible]
[illegible]
[illegible] la legge che permetteva [illegible]
[illegible] primogenitura [illegible]
[illegible] degli schiavi [illegible]
[illegible]
[illegible] alle leggi Romane [illegible] persona il quale [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible] del commercio [illegible]
[illegible] e dei prodotti delle altre nazioni [illegible] non ebbero [illegible]
[illegible] da quelle che la rapina [illegible]
[illegible] non trovarono altro mezzo che [illegible]
[illegible]
vano [illegible]
[illegible]
degli effetti vede [illegible]
[illegible]
[illegible] commercio [illegible]
[illegible]

[illegible] mal [illegible]
della [illegible] degli uomini [illegible]
[illegible] dei [illegible] di quali [illegible]
massima [illegible]

[illegible]
[illegible] tra gli delitti e le pene [illegible]
[illegible] del carattere feroce [illegible]

[illegible]

aver [illegible] la formola colla quale si [illegible]
alcuno la pena di morte, e questa [illegible]
[illegible]

[illegible] però ne' fatti delle leggi [illegible] certo che di tutti [illegible]

[illegible] e per legge [illegible]

[illegible]

leggi ordinatore e pubblicatore [illegible]

[illegible]

[illegible] pubblica [illegible]
[illegible] il proprio [illegible]
[illegible]
[illegible] che [illegible] leggi lasciavano ancora alcuna cosa a desiderare [illegible] aggiunsero [illegible] la denominazione di [illegible] delle XII Tavole [illegible] tavole [illegible] d'avorio, di bronzo, o di quercia [illegible] esposte [illegible] il popolo.
Queste leggi [illegible] scritte [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] che essa sia stata abbastanza [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] della legge e molte anche [illegible] al delitto, è necessaria una voce [illegible] delle leggi [illegible]
[illegible]
[illegible] e delle [illegible]
[illegible]
e che quindi il tutto fu [illegible] popolo come leggi di una nazione che essa [illegible] [illegible]
[illegible] Egli è verisimile che [illegible]
[illegible] di [illegible] cale [illegible]
[illegible] delle

[illegible] passavar [illegible]

[illegible] d'Alessandro [illegible] colono dai quali i Roma[illegible]

[illegible] avere delle consuetudini [illegible]

[illegible] erano in vigo[re]

[illegible]

[illegible] leggi relative alla

[illegible] sono diverse da

[illegible] di Solone [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

leggi stabilirono dalle Greche [illegible]

Ma [illegible] dubitare di un fatto attestato da Livio da Tacito e da Dionigi d'Alicarnasso, e quanto alle [illegible] perchè fra le leggi delle XII tavole alcune ve ne ha che avevano già essere conosciute come consuetudini dai Romani, anche altre erano già in vigore, ne deriva perciò che i legati non possono aver presi da [illegible] leggi [illegible] diretti. Diciamo dai Greci, perchè non solo da Atene, ma dalla Grecia e dalla Meridionale Italia della Magna Grecia presero le leggi [illegible]

[illegible] ricordo.

[illegible]

[illegible] molte [illegible]

[illegible] non si può fare un esatto confronto; ma da [illegible] già fatto da altri si vede che molte [illegible]

[illegible] Ma come mai si può dubitare ciò che dicono Romani, e Greci [illegible] le leggi delle XII tavole a quelle di [illegible] di Solone e di Dracone. Noi rispondiamo [illegible] che fa S. Agostino nella sua opera de [illegible] che i Romani le leggi prendendo dai Greci, ed allo stato della lo[illegible]

[illegible]

[illegible] dello [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] legati [illegible] che in quel tempo [illegible]
[illegible]

[illegible] gli elogi con cui gli antichi [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] luoghi [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
fabulis omnibus [illegible] philosophorum Bibliothecas
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] complere [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] che [illegible]
giusta la riflessione di [illegible] o i Romani prendendo
le leggi dai Greci le riformarono, le corressero, le migliorarono,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
dice poi nei libri de legibus [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] si deduce, che dunque nelle XII tavole [illegible]
[illegible] e quel magnifico elogio [illegible]
[illegible] di Cicerone [illegible] opinione [illegible]
[illegible] le Romaniche [illegible]

Dunque o quello [illegible]
come opinioni di Cicerone, ed [illegible]
[illegible]

[illegible] l'autorità [illegible] delle leggi delle XII tavole.

Tacito dopo aver detto che la legge delle XII tavole [illegible] ultime leggi [illegible] sedizioni [illegible]

[illegible] pare, che si possa dedurre che l'equità ch'egli commenda nelle leggi delle XII tavole [illegible] eguaglianza, che [illegible] la quale [illegible]
[illegible] che [illegible]

[illegible] le leggi [illegible]

[illegible]
leggi [illegible]
[illegible]
leggi senza [illegible]
[illegible]
leggi [illegible] leggi
[illegible]
[illegible]
[illegible] Che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] questo [illegible]
[illegible]
[illegible] legislatore [illegible]
[illegible] leggi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quella
[illegible]
[illegible]
Legislatore [illegible] leggi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aggiunge quella
[illegible] fare un Codice
[illegible]
[illegible] apparir [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] poidere legislativa ed ordinar
loro di approfittare della prudenza [illegible]
[illegible] severamente [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] lo stato [illegible]
[illegible] popolo romano [illegible]
[illegible] delle XII tavole, in rispetto allo
stato del popolo romano [illegible]
[illegible]
[illegible] delle leggi
delle XII tavole [illegible]
[illegible] lasciato molte cose
[illegible] delle leggi delle XII tavole [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ed al
[illegible] sentenza
e la seconda dai il ladro [illegible]
[illegible] rendevi [illegible] ed osservavi appunto [illegible]
perchè troppo severe, caddero in disuso.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Questa sentenza presa in astratto [illegible]
[illegible]
[illegible] le XII tavole [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], e pagando [illegible] tutto il
[illegible] tempo [illegible], [illegible] al
[illegible] [illegible] le XII [illegible] tempo [illegible] [illegible]
[illegible] però [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] l'obbligazione [illegible] [illegible] [illegible]
valitezza, che la pena pecuniaria non era la [illegible]
[illegible] [illegible] fatta [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quelle leggi che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debito.

[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
debitore [illegible] [illegible] debito o [illegible] stato
condannato a pagare [illegible] considerò la dilazione di
XXX giorni, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fatto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] piedi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] XV [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Debitore [illegible] [illegible]
col creditore, o non da [illegible] cauzione, il creditore potrà [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] LX [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di tre giorni di mercato, e farà pubblicare
la somma [illegible] [illegible] dovuta, e ciò per vedere se alcuno
voleva fare cauzione per lui. Che se il debitore è
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dall'altra del Tevere

Si plures erunt rei, tertiis nundinis partis secanto,
si plus minusve secuerint [illegible] [illegible] [illegible] fraude esto. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] raccomandato [illegible] [illegible]
il giorno XXVIII [illegible] [illegible] IX [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tradita del [illegible]

andolo una [illegible]

[illegible] anni [illegible] provato [illegible] [illegible] convenevole; [illegible] a tutti [illegible] li contenevano [illegible] onde non prendessero danari a [illegible] ad enorm. [illegible] le famiglie, e così [illegible] la per cui non si metti[illegible] mai in [illegible], perchè [illegible] abitanti [illegible] della pena, non contraessero mai debiti superiori [illegible] facoltà. È veramente meraviglia che [illegible]

[illegible]

[illegible] che se [illegible] sarebbero [illegible]

[illegible]

[illegible] col dire che col timore della gran pena tutti si asterrebbero [illegible] ma se l'esperienza insegna che ad onta del[illegible] pena la debolezza, e la malvagità dell'uomo [illegible] commetta ancora dei delitti, conviene dunque applicare pena proporzionata. Si aggiunge [illegible] che questa pena [illegible] colpire alcune [illegible] che all'epoca in cui contrasse un debito credeva con [illegible]amento di poter pagare [illegible] punto [illegible]

[illegible] questa equità punirlo con [illegible]

È dunque falso l'asserire, che pel timore d[illegible] [illegible] pena non fu mai applicata [illegible] [illegible] falso vero che nessuno fu ma[illegible]

quella pena, chi ne assicura, che ciò non accadde non perchè non si trovarono rei, e non piuttosto che i rei rimasero impuniti per la stessa atrocità della legge.

Quintiliano dice, che questa legge [illegible] nei pubblici giudizj [illegible] [illegible] la crudeltà della pena non è proporzionata [illegible] accade che i giudici [illegible] per non applicare la legge, e così l'atrocità della legge produce l'impunità.

[illegible] legge [illegible] che i creditori leggono di dividersi in parti [illegible] al loro credito il pezzo [illegible] per credere ciò [illegible] [illegible] perchè [illegible] al pubblico [illegible] un corpo morto [illegible]

[illegible] patendosi [illegible] dubbia [illegible] filosofi potevano [illegible] che [illegible] Deletione

il creditore [illegible]

essendo caduto nei ceppi d'un brutale creditore, e volendo [illegible] [illegible] il giovanetto si portò al [illegible], [illegible] popolo forzò il senato di revocare la legge che il debitore [illegible] in schiavitù del creditore [illegible] dovessero rimanere contenti di ciò che al creditore [illegible]

[illegible] legge [illegible]

[illegible] impossibile, perchè di esse non ci rimane [illegible] molto ben [illegible] tempo [illegible] e Diodoro Siculo attesta che a tempi di [illegible] [illegible] mente [illegible]

[illegible] che ciò sia avvenuto nella invasione dei Galli, che tanti altri [illegible] distrussero in [illegible]

[illegible] tal [illegible]

Dilà [illegible] parole [illegible] (Piacere) [illegible] legge [illegible]

Di [illegible] politica era questa legge, che prescriveva che le [illegible] dai fanciulli, perchè [illegible] la memoria delle leggi [illegible] [illegible]

[illegible]

Infatti le [illegible]

Dela [illegible] le leggi [illegible]

[illegible] il [illegible] essere stato [illegible] da Cicerone [illegible] delle tavole [illegible]

[illegible] molti [illegible] Tinto dalla repubblica [illegible]

[illegible]

[illegible] anche [illegible]

[illegible] Trovavansi nelle XII tavole [illegible]

[illegible]

[illegible]

di così vasto edifizio noi conosciamo, ove gran [illegible]

[illegible] derivato dalla [illegible] per l'[illegible]

[illegible] parti [illegible] per [illegible]

[illegible] Noi [illegible] diamo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] furono dette il fonte del pubblico, e del privato diritto Romano, conoscendo [illegible] che [illegible] simile ad [illegible] fiume, [illegible] nel suo corso [illegible] che erano nel fonte. Tante aggiunte [illegible]

[illegible]

Poche, e brevi erano le Leggi delle XII [illegible]

[illegible] commendatori [illegible] altri riprovato. Forse [illegible] primi che i secondi non [illegible] al vero, perchè non [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] mero delle leggi è un bene, quando [illegible] vincolano la naturale libertà [illegible]

[illegible] ma questo piccolo numero di leggi è riprovevole quando [illegible] ciò che dovrebbe [illegible] e la brevità è un bene quando con [illegible] tore stabilisce una [illegible] ma è un male quando [illegible] casi [illegible] e dubbi, e [illegible] che [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] diffusi [illegible]
[illegible] banzono, che pochi frammenti [illegible]
[illegible] del vero è l'opinione di coloro, che dicono che [illegible]
[illegible] o libera porta poche leggi ed [illegible]
[illegible] d'interpretarle [illegible]
qualità il diritto, della legge [illegible] d'indole [illegible]
[illegible]
[illegible] Di questa libertà [illegible] tempi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] e speciali diversità della lingua [illegible]
[illegible]
[illegible] la cui [illegible] andava
[illegible]
[illegible]
tempi di [illegible] in cui fiorirono alle [illegible]
[illegible] Primo movimento [illegible] le leggi [illegible]
[illegible] interpretazione [illegible]
[illegible] le leggi delle XII Tavole [illegible]
[illegible] il bisogno dell'interpretazione di [illegible]
[illegible]
[illegible] non scritto, che [illegible]
[illegible] che si chiama col nome generico di Diritto Civile. Gli adoratori delle Romane leggi [illegible]
[illegible] Giureconsulti di cui parla [illegible]
[illegible]
[illegible] le loro decisioni [illegible]
[illegible]
[illegible] del Romano Diritto fra i quali [illegible]
[illegible]
[illegible] di quei Giureconsulti prendevano
[illegible]
[illegible]

[illegible] cosi fanno [illegible] anche
[illegible] ai comuni
[illegible] che nel detto [illegible]
[illegible] e a dati [illegible]
alcuno se [illegible] l'autorità anche d'ignoranti [illegible]
che [illegible]
[illegible] & generale [illegible]
(del [illegible]
[illegible]
[illegible] noi in [illegible]
[illegible] procedura [illegible] non [illegible]
[illegible] nasce la confusione
[illegible]
le [illegible] la [illegible] opinione
[illegible]
[illegible] d'una natura eguale [illegible]
[illegible] parte [illegible]
[illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible] delle opinioni [illegible]
[illegible] ponendo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] di [illegible] opinioni [illegible] dell'albero del
[illegible] che tra questi inconvenienti [illegible]
la legge [illegible] le questioni che insorgevano.
Noi conveniamo, che fino ad un certo punto [illegible]
[illegible] questo inconveniente ma [illegible]
è questa una pianta annosa di cui se potrete troncare
[illegible] da cui [illegible] in qualche
parte ripullulerà, perchè rimarranno sempre alcune
[illegible]
[illegible] dell'esattezza dell'espressioni [illegible]
gione del linguaggio [illegible]
a tutti i casi [illegible] del

[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] intelletto in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], che nelle [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible] quando [illegible], che le [illegible]
[illegible] della [illegible] parte [illegible]
[illegible] questa parte di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] tra le [illegible] de' [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible], tale [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dei [illegible] [illegible]
[illegible], e nelle [illegible] Cucina [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
in tanta copia di [illegible] tanto [illegible]
nioni molte [illegible] farà palese [illegible]
[illegible] il [illegible] del [illegible]
che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ec.

[illegible] delle [illegible] Tavole [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] furono dunque come [illegible]
stabilite le [illegible] le [illegible]
fossero determinate, e solenni [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible] questa differenza rimarrà
[illegible]
[illegible] ben educati e [illegible]
[illegible]
[illegible]
gli tolse quel libro, ed il [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] pubblico il libro [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
queste furono da Sesto Elio fatte di pubblica ragione.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] parole verbali [illegible]
[illegible] dei Giureconsulti [illegible]
[illegible] d'aberrar [illegible]
[illegible]
[illegible] esse [illegible]
[illegible] delle parole [illegible] leggi [illegible]
[illegible] nelle [illegible]
[illegible] parlando [illegible]
[illegible] Giureconsulti [illegible]
[illegible] meglio difendere la causa [illegible]
[illegible]
[illegible] Servio Sulpicio [illegible]
[illegible] abbandonarono [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] che rifulse nella Repubblica [illegible] [illegible] nei Digesti. [illegible] [illegible] framments, [illegible]

[illegible] Catone [illegible] [illegible] [illegible] tanto [illegible] [illegible] tomponio questo [illegible] cioè lo ridusse ad un [illegible] [illegible] rimangono nei Digesti [illegible]

[illegible] Cajo Aquilio Gallo, [illegible] [illegible] uomo di spirito attivo e penetrante [illegible] Valerio Massimo [illegible]

[illegible] formole [illegible]

[illegible] Mucio Scevola [illegible] non doveva ignorare le leggi della sua patria. Del quale [illegible] della Giurisprudenza [illegible] così eccellente che Cicerone [illegible] non avrebbe [illegible] Cicerone che de' suoi grandi [illegible]

[illegible]

[illegible] osservatori della giustizia [illegible]
consultasse quando justitia fuerit [illegible]

[illegible]

[illegible] quello che [illegible]

[illegible]

mal da alcuno fui risposto se pure [illegible]

talora più sottigliezza [illegible]

[illegible] che ciascuno [illegible] abbia tolto [illegible]

[illegible] un mucchio di [illegible]

[illegible] tutto il [illegible]

trovar ciò col dire che chi [illegible] mucchio [illegible] pare

che abbia tenuto tutto [illegible]

[illegible] dal [illegible] nella [illegible]

[illegible]

[illegible] numero di [illegible]

[illegible]

numero il padrone ha diritto di rimandarle tutte [illegible]

[illegible]

[illegible] ha l'obbligo di ricevere il numero pattuito [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

nelle leggi [illegible]

[illegible]

[illegible]

delle [illegible] poiché [illegible] autorità [illegible]

[illegible] mai [illegible] a difendere alcuna [illegible] meno

[illegible] false [illegible] della [illegible]

Di questi tre [illegible]

[illegible]

[illegible] più [illegible]

[illegible]

[illegible] molto [illegible]

[illegible] anche [illegible]

[illegible] diceano [illegible] solo per la [illegible]

[illegible] che questo

[illegible] per [illegible] anche [illegible] tormento [illegible] che l'uomo [illegible] fortuna [illegible]
[illegible]

"[illegible]
"Per avanzar [illegible] e i mali
"[illegible]
"[illegible] di [illegible] [illegible]

Ma non sempre ciò si avvera, e la Storia [illegible] esito senza fortuna, e [illegible] senza merito [illegible]

[illegible] dalle [illegible] che si promulgarono in seguito. Giustiniano [illegible] del popolo sulla proposizione del magistrato Senat[illegible] Plebiscito e ciò [illegible] dalla Plebe [illegible] Popolo come la specie dal [illegible] popolo è il complesso [illegible]

[illegible] il popolo d'ordinario poco [illegible] ci richiamo [illegible] quel [illegible] il popolo approvata, e questo è conforme a ciò che [illegible] per la [illegible] per cacciare dalla [illegible] cittadini:

[illegible] registrati: (li altri

editti) Non tirandosi innanzi che il Romano diritto [illegible]

[illegible] specialmente dei Pretori e degli Edili i quali

[illegible]

[illegible] una facoltà [illegible]

[illegible]

[illegible] propongono [illegible]

[illegible] ancora [illegible]

[illegible] honorarium est quod Praetores introduxerunt [illegible]

[illegible]

[illegible] correggere la [illegible]

vano forza di legge [illegible]

[illegible] del popolo registrate [illegible]

[illegible]

[illegible] correggere [illegible]

[illegible]

[illegible] è stata [illegible]

[illegible] proponendo [illegible]

[illegible] leggi [illegible] state abrogate [illegible] restavano di esercizio per la [illegible] quelle [illegible] [illegible] nella Roma [illegible] [illegible] del popolo allora [illegible] [illegible] leggi [illegible] sempre variabile e [illegible] dalla [illegible] dalle leggi pretorie [illegible] del popolo, e facile è l'intendere [illegible] qualche editto [illegible] i pretori [illegible] pubblicavano [illegible] abbia pubblicato la legge [illegible] [illegible] opinioni [illegible] dal pretore [illegible] del popolo

Anche [illegible] fatto la Repubblica [illegible] a quel passo [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] leges non aliarum seque aliaque [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] opinione [illegible] tutto quel tempo [illegible]

[illegible] il Ritorno di Pompeo di Cesare di ridurre le leggi [illegible]

li Cesare giovandosi dell'opera [illegible] anche [illegible]

[illegible]

[illegible] Collegi [illegible] [illegible] assai migliore di quella di [illegible] quanto alla [illegible] del [illegible] [illegible]

[illegible] altri [illegible] [illegible] a [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] prima delle [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] forma migliore di governo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Romani [illegible] [illegible] [illegible] tutta [illegible].

[illegible] aver detto della [illegible] Romana [illegible] [illegible] [illegible] distribuzione [illegible] [illegible] [illegible] fatto [illegible]

che niuno potesse rispondere [illegible] questo [illegible]

[illegible]

[illegible] Sonesso alle [illegible]

[illegible]

[illegible] che il Giudice non potessero vedere dalla [illegible] de' Gl. perchè per questo [illegible] i Gl. [illegible] de' privati. Molti [illegible]

[illegible]

[illegible] onde [illegible] dell'Giudice, che era obbligato a [illegible] leggi [illegible]

[illegible]

[illegible] Principi [illegible]

[illegible]

Romano [illegible] cioè le Costituzioni &c. [illegible]

[illegible]

[illegible] principi [illegible] regia [illegible]

"Legis [illegible]" Molti scrittori [illegible] chimera foggiata [illegible]

attribuita ad Ulpiano per adulaz. Giustiniano [illegible]

[illegible] stita una Legge espressa con cui il popolo ed

[illegible] basse interamente [illegible] ogni sua autorità [illegible]

[illegible] dell' autorità dei [illegible]

[illegible] al Senato [illegible] questo [illegible]

[illegible]

[illegible] un [illegible] alla Roma [illegible]

[illegible] quello assumere la [illegible]

[illegible]

[illegible] e che queste [illegible]

[illegible] degl' Editti del [illegible] cioè come [illegible]

[illegible] il terzo Adriano prescrisse al [illegible] Giuliano

[illegible] Editti [illegible] dei Pretori [illegible]

[illegible] dottrina, ch' essi [illegible]

che [illegible] che [illegible] dovessero per

[illegible] giustizia [illegible] le norme [illegible] prescritte

[illegible] ed ordinò i frammenti di [illegible]

[illegible]

[illegible] riconosc. dett. dal [illegible]

poteva piegarsi ad Augusto e ricusò il Consolato che da quel Principe gli veniva offerto. Capitone invece il Consolato [illegible]
[illegible]
tasto, che provò la servile adulazione di Capitone. Avendo [illegible]
[illegible]
uso di parola non latina Capitone disse che [illegible]
[illegible]
[illegible] ata era divenuta dal momento che [illegible]
[illegible] il che [illegible] Marcello [illegible]
[illegible] dare agli uomini. [illegible] non [illegible]
Capitone che [illegible]
[illegible] era poi tenace delle antiche massime del diritto [illegible]
ed all'incontro la libertà con cui Labeone [illegible]
[illegible] lo portava a fare delle innovazioni.
[illegible] capito [illegible]
Nei tempi dei due autori ebbero [illegible]
[illegible] Proculiani e [illegible]
[illegible]
[illegible] Pomponio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] comunicarono [illegible]
domandò [illegible] possibile [illegible]
secoli d'una setta [illegible]
[illegible] ragion poco degno [illegible]
[illegible] che [illegible] ultima analisi [illegible]
[illegible] giurisprudenza ciò che in tutti i tempi [illegible]
[illegible] attenevano diversa [illegible]
differenze [illegible] o per situazione o per opinioni [illegible]
[illegible] sotto l'imperatore Marco Aurelio [illegible]
o Gajo il quale [illegible]
parte delle quali [illegible]
Sotto Marco Aurelio [illegible]

quale occupò le prime cariche [illegible]

[illegible]

l'opinione che loro sembrava più [illegible]
provò veramente che il merito più grande [illegible]
perchè si ritrattò d'una opinione che aveva altra [illegible]
[illegible] mitigando [illegible] dice [illegible]
[illegible]
che [illegible]
no, questi non [illegible] all'autorità d'alcuno [illegible]
essersi ritrattato d'una sua opinione è l'aver lodato [illegible]

[illegible] est, nihil intelligere [illegible]

[illegible]

[illegible] ... nel nome del Padre [illegible] flagellato dai soldati [illegible]

[illegible] propria fama coll'imitare il libertino [illegible] Cristiani [illegible] leggi [illegible]

[illegible]

[illegible] maggior [illegible]

[illegible] fra maledizioni [illegible] ... ed i sentimenti patrii [illegible]

[illegible] il Codice che [illegible] i Diritti dei [illegible] con disordine nella legislazione, che anche i più [illegible] della Legislazione [illegible] non [illegible] potevano [illegible] coloro che [illegible]

Nome delle Sette

[illegible] e [illegible] — Ercolesiani e Pegasiani

[illegible]

Sotto [illegible]

[illegible]

Sotto [illegible]

[illegible] — [illegible] il Padre

Sotto Claudio Nerone

[illegible]

[illegible] da cui i Sabiniani [illegible] il figlio [illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] finita [illegible]
[illegible] Giustiniano dunque fa rivocare la [illegible]
[illegible] di legge [illegible]
[illegible]
[illegible] Dunque [illegible]
[illegible] la Legge [illegible]
[illegible] momento in cui [illegible]
[illegible]
[illegible] che il suo matrimonio gli [illegible]
[illegible] tutto questo ragionamento [illegible]
[illegible] se consideriamo che [illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] delli [illegible]
[illegible] intenzione si fu di [illegible]
[illegible]
Giustiniano [illegible] Triboniano che era [illegible]
[illegible] Console [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] in più pezzi ed in contenuti [illegible]
[illegible] secondo l'ordine dell' Editto Perpetuo [illegible]
[illegible] sentenza [illegible] stessa [illegible]
compiuta in soli tre anni [illegible] e che
XVI [illegible] pubblicata nel 533 col nome di Digesto
o [illegible] disporre in ordine [illegible]
raccolta, che comprende tutto da [illegible] tutto [illegible]

[illegible] ancora le Pandette [illegible]
[illegible] consiste [illegible]
[illegible] [illegible] dai [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] si trovarono delle Istituzioni [illegible]
[illegible] i principii esposti nelle Istituzioni [illegible]
Questo Libro ebbe il nome di Istituzioni [illegible]
[illegible] prima delle Pandette [illegible]
[illegible] Pandette.

[illegible] Giustiniano, così il suo Codice [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aveva [illegible]
[illegible]
[illegible] o perchè [illegible]
[illegible] furono emanate
in diversi tempi ed in lingua Greca [illegible] Nel [illegible]
[illegible] di diritto, [illegible] questi [illegible]

Lingua Latina, ma nel foro ebbe autorità di [illegible] e la [illegible]
[illegible]
[illegible] e noi non ci tratterremo qui sulla disputa agitata
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
vassi sotto alcune leggi del Codice Giustinianeo. Queste [illegible]
[illegible] compendi estrat-
ti [illegible]
[illegible]
[illegible] quando colla [illegible] non [illegible]
[illegible] quando [illegible]
[illegible]
[illegible] leggi. Questa [illegible]
in IX. parti.

Questa Collezione [illegible]
[illegible] di Giustiniano [illegible]
[illegible] di [illegible] di Costantinopoli di [illegible]
[illegible].

[illegible] giudizio [illegible] intorno a
questa Collezione.

[illegible]
[illegible] la Critica [illegible]
la Critica. Questa verità si palesa chiaramente nei giudizj
[illegible]
panegirista, ora detrattore, altro non [illegible] colla [illegible]
[illegible] la viltà, bassezza del suo carattere. [illegible]
[illegible] imparziale, nella 2.da [illegible]
[illegible]
[illegible] ed avvelenati. [illegible]
ora ritrovasi pure nelle opere di altri Autori [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] altro [illegible]
[illegible] parere [illegible]

[illegible] grande [illegible]

[illegible]

latre [illegible]

[illegible] Stati grandi Legislatori [illegible]

[illegible]

[illegible] Ma non [illegible]

[illegible]

[illegible] Infatti [illegible]

[illegible]

a questa [illegible]

[illegible] quella [illegible] nel [illegible]

[illegible] Legali dei Difensori [illegible]

[illegible]

[illegible] dopo la [illegible]

[illegible]

[illegible] giungono, non [illegible] vorrà [illegible] caso [illegible] particolari per [illegible] le ragioni [illegible] le regole generali [illegible] in queste [illegible] abbandonati [illegible] Diffatti lo scopo precipuo [illegible]

[illegible]

[illegible] che eshorò ordinare d'[illegible] a [illegible]

[illegible] ragione quando [illegible] dubbj, [illegible]

[illegible] questa confessione, dobbiamo però esaminare che [illegible] ruina [illegible] che i Compilatori di [illegible]

[illegible] tutte necessarie cognizioni [illegible] castigata architettura, sono più pregievoli [illegible] che una mole di questo gotico in cui [illegible] guastati. Le [illegible] che [illegible] conservo [illegible]

[illegible] vennero fino a noi, e col [illegible] [illegible] compilare Cod. [illegible] Diriggenti [illegible] qui [illegible] [illegible] degne [illegible] osservazione [illegible] altro giudizio da [illegible]

[illegible] alla sua autorità [illegible] [illegible] Gravina [illegible] torem opus, vel potius auctorum vend[illegible] [illegible] admirer. [illegible]

[illegible] amico suo di [illegible] eum Romanorum [illegible] nihil [illegible] conferre potest, tantum [illegible] tantum profunditat[illegible]

[illegible] sulla [illegible] sono le antinomie, o contraddizioni. Dal modo [illegible] tale quelle leggi, doveva necessariamente emergere questo difetto [illegible] opposti [illegible] Costituzioni, e sentenze degl' Imperatori e [illegible] era quasi impossibile [illegible]

[illegible]
talor di [illegible] non [illegible]
[illegible] buona [illegible]
[illegible] e cas[illegible]
[illegible] fare ciò, che l'altro avea fatto
[illegible]
ne [illegible], e che altri confessano che vene sono molti
[illegible]

III [illegible] detto e [illegible] correzioni dell'integrità [illegible]
[illegible]
[illegible] intelligenza del testo stesso [illegible]
integrità d'un testo può avvenire o per mutilazioni [illegible]
[illegible]
[illegible] (Ora) per parlare [illegible]
[illegible]
[illegible] del potere loro
[illegible]
non le nei [illegible]
[illegible]

[illegible] Critici che [illegible]
[illegible] siano stati [illegible] del
Codice Giustinianeo, perchè molte cose del Codice Teodosiano
[illegible], non è molto giusta, e non conveniamo perchè
mentre alcuni convengono, che [illegible]
[illegible]
condannino poi con parole generali i cangiamenti fattine
[illegible], mentre le stesse ragioni giustificano anche questi cangiamenti,
come quelli fatti nelle Costituzioni. Prudentemente però
avrebbe fatto Triboniano, se con un segno avesse distinto
ciò ch'era [illegible] ciò che fu [illegible]
[illegible]
[illegible] la verità [illegible] grande [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quod in uno loco mutabant [illegible]
altero, e da ciò nacquero le antinomie che si trovano nel
[illegible]
[illegible] si faceva in una simile opinione [illegible]
[illegible] compilatori [illegible]
[illegible]
Dalla corruzione della integrità dei testi nata [illegible]
colpa dei Compilatori vuolsi distinguere la corruzione
nata da altre cause. La prima fu l'ignoranza dei copisti
[illegible] per tanti secoli trascrivendo i libri li empivano d'errori.
La seconda fu il costume di scrivere certe parole colle sole
ofrane lettere iniziali che risegnate si confusero. La terza
[illegible]
[illegible] distinzione delle parole e dei periodi con punti
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ciò che non andava o [illegible] o [illegible]
[illegible]
[illegible] del Testo [illegible]

IV Difetto della Collezione [illegible]

[illegible] ed all'equità ed in cert. [illegible] ai principj della ragion penale. Qualunque [illegible] di queste sottigliezze, pure alcuna [illegible] nel Romano Diritto ed alcuna [illegible] nelle Costituzioni [illegible]

V Difetto è [illegible] nelle Costituzioni [illegible] alle Istituzioni [illegible] che egli [illegible] comprendesse [illegible] intelligent [illegible] scientes [illegible] Petrazioni [illegible]

[illegible] e poco [illegible] to i principj elementari e fondamentali att[illegible] questioni [illegible] giovare [illegible] de suoi Sudd[illegible] che il Legislatore [illegible] una [illegible] servitù prediali o personali [illegible] come [illegible]

[illegible] nelle Costituzioni [illegible] VI Difetto. [illegible] che gli rimproveravano [illegible] le cose ch'egli aveva ripetute, e [illegible] annunziare. Diceva [illegible] Legislatore [illegible] prescrizioni [illegible] mente [illegible]

VII Difetto è la mancanza [illegible] generale della materia e nella tratta[illegible]

[illegible] l'ordine del Codice e [illegible] Cravatte e
[illegible] a quello che [illegible]
conchiusa, che nel Codice vi ha del difetto di ordine generale [illegible]
[illegible]
[illegible]
mento, prima di parlare delle materie ad esse [illegible]
[illegible] di famiglia [illegible] [illegible]
[illegible]
"Cujacio" quando disse, che nelle Pandette tutto è disposto [illegible]
ordine mirabile, che gli ignoranti [illegible] che [illegible]
stabile introdurre un ordine migliore. Il Donato, che [illegible]
[illegible] esso non può ammirar l'ordine, che [illegible]
opera ammirato anche dal Donello, soggiunge, che per le [illegible]
nell'ordine in cui sono, saranno [illegible] in qualunque ordine [illegible]
[illegible]
[illegible] così può difficili, che [illegible] possono [illegible]
[illegible]
[illegible] Ecco non [illegible] che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] basta [illegible] titolo che
[illegible]
[illegible] per tutto [illegible]
[illegible] regole di [illegible]
[illegible]
[illegible] sono [illegible]
[illegible]
[illegible] talvolta [illegible] e separata [illegible]
appoggiata, talvolta [illegible]
[illegible] limitare il senso [illegible] comune [illegible]
vale per la trattazione generale e [illegible]
si tratta prima [illegible]
[illegible]
[illegible] appoggiano per la
[illegible]: Questa [illegible] in molte parole
[illegible] della cosa. [illegible]
[illegible] pesate come i diamanti: in molte sentenze de' [illegible]

[illegible] a ... [illegible]

... ma alcuni [illegible]

... di Paolo [illegible]

... le Croci dei C.C. Il difetto poi [illegible]

trovasi precipuamente nel Cod[ice] [illegible]

no (detto dallo stesso Gravina) [illegible]

e contrario alla chiarezza ed alla eleganza [illegible]

quando Triboniano è chiamato da Giust[inia]no [illegible]

no, non possiamo attribuire chi [illegible]

[illegible]

del [illegible]

[illegible]

e cause. Quale [illegible] ... etra noi [illegible]

introducono quella oscurità che nasce dal cangiamento [illegible]

[illegible]

dagli Emblemi [illegible]

[illegible]

[illegible] alla [illegible] ... cangiamento alla buona

del tempo in cui furono quelle leggi [illegible]

[illegible], che succedettero; quanto all'umana [illegible]

e giusto che [illegible]

[illegible]

D[illegible]

[illegible] molti [illegible]

[illegible]

quella [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

e [illegible]

Ma ad onta di questi difetti i Libri del Romano [illegible] [illegible] ad una ammirazione che in quei libri [illegible] [illegible] delle leggi che esistono [illegible] [illegible] Diciamo IV Epoca [illegible]

[illegible] cui succedettero e in Occidente perdette il suo [illegible] e per la liberazione dei barbari [illegible] tempi temperate. Quanto all'Oriente [illegible]

[illegible] che questa [illegible] per intendere [illegible] [illegible] di norma a [illegible] Macedone fece compilare e compendiare in un ordine migliore il Diritto Giustinianeo [illegible] [illegible] portò il numero di [illegible] LX [illegible]

[illegible] L'Autorità dei [illegible] in Oriente fino al 1452 cioè fino a Costantino Paleologo ultimo [illegible] potere dei Turchi. I Libri Basilici [illegible]

[illegible]

[illegible] spiegavano in Bologna [illegible]

[illegible] questo [illegible]

[illegible] dei manoscritti, non fu causa del risorgimento delle [illegible]

[illegible]

[illegible] in premio delle opere, che [illegible]

[illegible] è questa una questione di niuna importanza [illegible]

[illegible] per consiglio di tutti i Critici il [illegible]

[illegible]

[illegible] cominciavano a [illegible]

[illegible]

[illegible] meritamente questa [illegible]

[illegible]

[illegible] acquistò gran fama [illegible]

il suo ingegno [illegible]
[illegible] delle tracce [illegible] detta Glossa [illegible]
[illegible] d'aver fatto uso di questa parola in [illegible]
[illegible]
[illegible] delle autentiche [illegible] dei Compendj estratti dalle Novelle
e sottoposti a quelle Costituzioni [illegible]
[illegible]
[illegible] e Vulgario [illegible] era più tenace del Diritto
[illegible] al proprio ingegno [illegible]
pretazioni, e quindi [illegible]
fosse più [illegible] perchè [illegible]
[illegible] con maggior [illegible]
Bologna per le cause il [illegible] le [illegible] XXI
le sue sentenze [illegible]
[illegible] di Vulgario. [illegible]
gran fama, che attrasse [illegible] di Bologna [illegible]
[illegible] suo compendio, delle leggi dette Summa, e tenuto
anche oggidì in grande estimazione, quantunque scritto in tempi
barbari.

[illegible] e [illegible]
[illegible] d'altro
uso [illegible] Diritto ma [illegible] cali [illegible] del suo ingegno
[illegible] leggi egli [illegible]
[illegible]
lo [illegible]
[illegible]
[illegible] ma ove [illegible] d'erudizione [illegible]
Poco [illegible]
[illegible]
cipio nel secolo XIII [illegible]
[illegible]
[illegible] maggior gloria [illegible]
[illegible]

[illegible] e [illegible] da Bartolo [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] non tutti trattati in sottigliezze che [illegible]

[illegible] lezza a cagione di [illegible]

[illegible] che i molti di Castaldo [illegible] trarre dalle [illegible]

[illegible]

Dio per la prima volta comparve a fuori scolati, essendo assai picco-
lo di statura, questi [illegible]

[illegible] il contatto [illegible]

[illegible] e maggior solidità

[illegible]

ora seriamente fu da [illegible]

[illegible]

note di ciò che leggeva [illegible]

indurre un giovanetto [illegible]

[illegible] che leggeva [illegible]

degli Estratti [illegible]

[illegible]

il Palumbo, che pel [illegible]

[illegible]

[illegible] uomo per [illegible] co' nome [illegible]

[illegible] Bologna, in Ferrara, in Ber[illegible]

[illegible]

[illegible] vano ad indecenze sulla pubblica [illegible]

gli [illegible]

la casa, cangiati [illegible]

[illegible] parte a lui [illegible]

[illegible] sollevarono le Leggi Romane

[illegible] prende invece il suo nome [illegible]

questo onore. Egli però [illegible] più commendevole [illegible]

[illegible] Tolosa, e in [illegible]

[illegible] Tornaio contro [illegible] quale fu [illegible]

[illegible] Francesco [illegible] Stop [illegible]

[illegible] che quantunque Cujaccio [illegible]

[illegible] pure non [illegible] mai la [illegible]

[illegible]

La Scuola della [illegible] nell'amministrazione [illegible] nella esposizione dei principj del Diritto era

[illegible] sottomesso alla Collezione di Giustiniano [illegible]
[illegible] quali con sacrilegio [illegible]
[illegible] altre fu leggi [illegible]
[illegible]
[illegible] monumenti [illegible]
[illegible] altre [illegible]
queste note furono detti [illegible]

[illegible] s'abbandonò nella interpretazione delle leggi a [illegible] gior libertà, e fece nota più ampia [illegible] le dei commenti anteriori i quali [illegible] delle leggi [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] leggi [illegible] dei monumenti [illegible] antiquarj e divulgati per mezzo della stampa era a [illegible] gran lume luce dalle prime [illegible] leggi che non [illegible]

Ma [illegible] l'utile pratica [illegible] Romana Giurisprudenza anzi [illegible] dalla loro memoria [illegible] che [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] delle [illegible] dalla [illegible] [illegible] [illegible]

62

~~[illegible]~~ quelle scuole [illegible] rimase [illegible]
le di quella [illegible] chiamandole [illegible]
mendica che [illegible]
[illegible]
questi Italiani, si può dubitare pastaſseso per troppa [illegible]
[illegible] potremo il giudizio d[illegible]
[illegible]
[illegible] Giurisprudenti = Dopo aver parla-
to [illegible] che occuparono nel [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sono acutissimi nell'indagare la natura del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] queste maſsime [illegible]
[illegible]

Annovereremo ora alcuni autori contemporanei [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Interpretationes [illegible]

[illegible] il nome di Bonagio di [illegible] dice che [illegible]
[illegible] Spagna [illegible]
Vescovo di Sarragozza il quale in quella [illegible]
[illegible] errori che
[illegible]
I Francesi contano [illegible] insigne [illegible]
scolare [illegible] quali [illegible]
[illegible]
principi Antonio Conti [illegible] e nella
[illegible]
[illegible] suo Commentario [illegible]
[illegible] ordine [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] la Francia [illegible]
[illegible] Giacomo [illegible]
[illegible]
[illegible] tavole [illegible]
[illegible] nella [illegible]
[illegible]
Corpus [illegible]
[illegible]
più dotto e profondo [illegible]
[illegible]
[illegible]
e che [illegible] migliori [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] alt [illegible] quesgione [illegible] ut[illegible] per la pratica forense.

[illegible] (Flandria che [illegible]) [illegible] del [illegible] Samuele, che contribuì alla compilazione [illegible] che nelle [illegible] e [illegible] metodo [illegible] e [illegible] [illegible] Fra' [illegible] [illegible] principj contra [illegible] massime [illegible] Vinnio, onde conviene leggerlo [illegible]

[illegible] della [illegible] massima [illegible] Questa massima [illegible] applicare [illegible] alla Giurisprudenza [illegible] del tempo, e le molte [illegible]

[illegible] molti [illegible] alcuni [illegible] nel proporre [illegible] del primo [illegible] secondo a quelle, che entrano nel Foro [illegible] Romani nella [illegible] ridotte nel loro ordine naturale [illegible] Giurisprudenza ed ordino quelle [illegible] la legislazione [illegible] secondo [illegible] [illegible] con proprietà di linguaggio, deducendone le massime [illegible] Naturale e dal Romano Diritto. Sopra ogni questione [illegible] varie opinioni, e sceglie quella che pare assolutamente la più probabile.

[illegible] uomo dell' [illegible] potrebbe dirsi un [illegible] di vari [illegible] [illegible]

[illegible] consi[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
regole, che [illegible] [illegible] di parole [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
questo regole [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
lo stabilimento della [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il tempo che
[illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible]
l'andamento politico della [illegible] [illegible] lo stato del [illegible]

[illegible] [illegible] della Collezione delle
leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] la [illegible] degli [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] il metodo del loro lavoro e le regole che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Diritto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Storia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intellettuale
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] dopo aver detto che la storia di questo diritto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] elementari del Diritto, confessa che egli non [illegible] [illegible]
[illegible] la storia secondo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] data l'idea [illegible] questa opera [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] latini [illegible]

[illegible] non è [illegible] questa [illegible]

[illegible] Storia [illegible] leggi [illegible]

[illegible] della Romana [illegible] senza [illegible]

[illegible] ordinamento positivo [illegible]

[illegible] del Diritto [illegible]

[illegible] Che [illegible] questa [illegible] che [illegible]

[illegible] interiore del Diritto [illegible] parallela colla [illegible]

[illegible] elementi del Diritto, noi potremo [illegible] trattando [illegible]

[illegible] del Diritto fare una [illegible] Teorie.

Parlando di Labeone e di Papiniano [illegible]

[illegible] parlando delle regole [illegible]

[illegible] delle leggi [illegible] perchè la legge [illegible]

la Storia [illegible]

[illegible] quelli che [illegible]

[illegible] della Storia Romana, [illegible]

[illegible] di tanta [illegible]

cinque secoli, chi non vede che quanto profonde ricerche [illegible] d'uopo onde [illegible] dal [illegible] volesse dare gli elementi del Diritto volesse fare questa [illegible] in generale [illegible] Diritto [illegible] del Diritto [illegible] [illegible] la legge [illegible]

[illegible]

[illegible] specialmente quella della [illegible] [illegible] agitata [illegible] [illegible] generali [illegible] che dell'essere regolare qualunque Legislazione

[illegible] Austriaco e delle [illegible] leggi [illegible] comune [illegible] Romano così detto [illegible] adottato [illegible] popoli [illegible]

[illegible] nelle parole, nè nel senso nel che [illegible] nelle [illegible] di altre [illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] delle [illegible] legge ha eletto [illegible] quelle massime del Romano Diritto deve [illegible] conforme alla naturale [illegible]

Ma [illegible] il Diritto Romano [illegible] ha anche [illegible] [illegible] Principe, [illegible] [illegible] [illegible] massime [illegible] [illegible] nelle appoggiate leggi [illegible] [illegible] riguardo alle [illegible] [illegible] [illegible] importantissime [illegible] [illegible] Quando si esamina quelle leggi [illegible] si deve non solo [illegible] [illegible], ma [illegible] conformi alle [illegible] che la [illegible] [illegible] massime del Romano Diritto, esse [illegible] [illegible] [illegible] Romano [illegible] se a quella massima si oppone la ragione [illegible] altra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che l'integrità delle Romane leggi non deve [illegible] ciò è stabilito dal Diritto Romano, che quello [illegible] [illegible] [illegible] trovato, che una massima è questa [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] unicamente dalla sua conformità colla ragione [illegible] [illegible] conflitto. [illegible] trovansi non decise dalle [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] o è altra del Romano Diritto, [illegible] appare [illegible] [illegible] Diritto in contradizione colle equità, non [illegible] quello [illegible] [illegible] il [illegible] nostro [illegible] a quello d'un codice [illegible] da tutti [illegible] [illegible] i Diritti dei Cittadini [illegible]

[illegible] tenendo l'opinione dei [illegible] [illegible],
prodotto [illegible] secondo un codice [illegible] dai [illegible] delle
[illegible]
[illegible] al Diritto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non potendo ottenere [illegible]
[illegible] della [illegible] probabilità [illegible] dettami della
ragione [illegible] che il Diritto [illegible]
probabile [illegible] aggiunga [illegible] del [illegible]
[illegible] della ragione coll'autor. [illegible]
[illegible]
[illegible] autorità [illegible]
nelle quali la cosa [illegible] fosse eguale [illegible]
le parti. [illegible] in equilibrio [illegible]
[illegible] ciascuna parte la [illegible] proporzione [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible] elemento [illegible] Naturale [illegible]
[illegible] Diritto, rispondiamo che [illegible]
[illegible] per trovare [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quanto [illegible] quasi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] la soluzione [illegible] quistioni.
[illegible] pertanto falsa ed inesatta l'opinione di un [illegible]
[illegible]

[illegible]tto, che le doti, le donazioni, i Testamenti, i Legati sono cose di mero [illegible] affatto [illegible] altri [illegible] della natura e che [illegible] [illegible] nulla contra [illegible] [illegible] [illegible] leggi il G. C. non [illegible] ingannò [illegible] [illegible] Donazioni, i Testamenti sieno cose [illegible] [illegible] della natura e che leggi [illegible] la natura [illegible] la loro origine [illegible] [illegible] Legislatore [illegible] [illegible] per cui esse non [illegible] ragione alcuna luogo. Mal[illegible] la ragione deve aver luogo [illegible] [illegible] che i G. C. non s'ingannarono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in quelle materie che si trovano nel Romano Diritto non [illegible] [illegible] G. C. [illegible] [illegible] [illegible] oggetti [illegible] [illegible] circostanze ad[illegible] ogni particolare [illegible] [illegible] Romano [illegible] [illegible] generali principj del medesimo.

Ciò dunque [illegible] luogo quando [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] al buon [illegible] a[illegible] confessare che [illegible] [illegible] Diritto [illegible] [illegible] [illegible] aver levato tutte le contraddizioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] opinione, che tutto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible]

[illegible] dalle leggi [illegible] ed alla [illegible] de-
[illegible] filosofi [illegible]
leggi [illegible] per la [illegible] ec. [illegible]
Ma dove [illegible]
le [illegible] autorità quando si [illegible]
[illegible]
[illegible] un altro [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] che sembrano fra loro [illegible]
[illegible]
[illegible] onde nasce l'aggiunta [illegible]
[illegible] osservare, che in quei luoghi nei quali [illegible] Romano
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Pandette [illegible]
[illegible]
[illegible] potenza [illegible] queste due parti dell'[illegible]
[illegible] e le Pandette [illegible]
[illegible]
[illegible] qualche [illegible] di ciò che
era nel Digesto stabilito.
Queste regole però valgono per quei luoghi dove ha forza
[illegible]
[illegible] egual [illegible] posteriore.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in luoghi [illegible]
promulgazione [illegible]
[illegible] del Romano Diritto le quali allora [illegible] forza
di legge [illegible] casi da noi [illegible]
[illegible]

[illegible] esaminare molto più ciò che avvenne [illegible] pen-
tenze, e quindi scrittore che commentatore di Diritto Romano.
Disse già Cicerone, che non havvi assurdità la quale non
[illegible]
[illegible] tutti [illegible] poco bene la quale
[illegible]
[illegible] opinioni con l'autorità degli scrittori ma le
ragioni vogliono esaminarsi [illegible]
[illegible] adducano le opinioni degli
[illegible] citare i loro nomi. Ed quelli pertanto, che op-
pongono nomi invece di ragioni [illegible]
Tullio, " nominibus mecum pugnas? Ego autem [illegible]
[illegible] Romano Diritto [illegible] forza di legge [illegible]
la tanta forza acquistata [illegible]
dobbiamo studiarlo per acquistare erudizione, ma per apprendere
[illegible] equità [illegible]
[illegible] intendere le [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sono [illegible]
e per non [illegible] commetteransi [illegible]
[illegible]
fario per l'istruzione onde non [illegible]
di Seneca, " necessaria ignora [illegible]
Ma [illegible] con ciò che da quegli [illegible]
[illegible] quali trattano di cose, che per cangia-
[illegible] di essi più non sono applicabili [illegible]
[illegible]
le questioni [illegible] possono giovane [illegible]
[illegible] non vi è quindi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
che rendono [illegible]
m-nisero potrà [illegible]
il difetto [illegible]

[illegible] malattia di uno schiavo può per noi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sia leggero. [illegible] esempio [illegible]
dalla [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] atto a far [illegible]
[illegible] grandi tesori al suo padrone [illegible]
[illegible]
[illegible] Adriano [illegible]
[illegible] d'Orazio dice, che niuno
[illegible] alla grandezza di [illegible]
[illegible]

Dei Servi

[illegible] opo della legge e che colla scorta della [illegible]
[illegible] ognuno ciò, che per [illegible] gli è dovuto
[illegible] dunque, che il cammino [illegible] della [illegible]
[illegible] ci aprì l'adito a parlare delle [illegible] delle quali
tratta il [illegible] questa legge [illegible]
[illegible], che abbraccia anche le cose
[illegible] di ragione e di [illegible] le conseguenze
[illegible] risultati di rapporti, che [illegible] fra le
cose; i rapporti poi delle cose derivano dalla loro
proprietà. Così dal rapporto tra la calamita e il
ferro nasce la conseguenza dell'attrazione della
[illegible] fisica dell'attrazione. Dai rapporti fra
il legno, e il fuoco per la loro proprietà nasce
la conseguenza della combustione [illegible]
della combustione. Dai rapporti dei [illegible]
[illegible] nasce la legge morale della temperanza nel
[illegible] Dal rapporto fra creatore e creatura
per le loro proprietà nasce la legge morale della
[illegible] al creatore [illegible]
[illegible]
[illegible] la legge
[illegible]
[illegible] muove [illegible]
[illegible] quando [illegible]
[illegible] la parola *jus* applicarano
[illegible] animali [illegible] la [illegible] legge

~~rapporto~~ anche alli esseri inanimati [illegible]
leggi non sono, che rapporti una conseguenza dei
rapporti, che esistono tra le cose; se questi rapporti
derivano dalle proprietà degli esseri, se queste pro-
prietà sono diverse, diverse saranno le leggi secondo
la diversità delle proprietà degli esseri. Quindi
all'albero non si impone la legge di saltare ma
quella di germogliare.

La legge considerata come regolatrice
delle azioni dei Cittadini viene così definita
da Papiniano, Lex est commune praeceptum, pru-
dentium virorum consultum, delictorum quae sponte
vel per ignorantiam contrahuntur, coercitio;
communis Reipublicae sponsio. Questa è la defi-
nizione tradotta di Demostene.

Dicesi la legge Praeceptum per ~~[illegible]~~
indicare la sua forza di obbligare i soggetti
a conformare le loro azioni. Perciò a mio av-
viso di precetto l'obbligo di conformare le azioni
è compreso nella stessa parola precetto. Quindi
i consigli che non obbligano non entrano nella
nozione di legge. Tuttavia diciamo noi, legis
virtus est [illegible] suadere [illegible] non [illegible]
regere, e nel Romano D° vi sono delle leggi, che
non ottengono ma consigliano. La legge 13 [illegible]
parlando di uno che [illegible]

[illegible] botti colla condizione che se il compratore nel giorno
stabilito non lascia in libertà le botti al venditore que-
sti dopo aver avvertito il compratore di venire a [illegible]
prendere il vino altrimenti egli lo getterà, potrà get-
tarlo, ma soggiunge = [illegible] tamen non prius [illegible]
dere, non effundet laudandus est = Così la legge
consiglia il venditore a non gettare il vino ma a
prendere a prestito delle altre botti a carico del com-
pratore oppure a vendere il vino a conto del [illegible]
e così la legge consiglia a fare tutto ciò che [illegible]
minor danno al compratore. Nel Articolo 1[illegible]
del Cod. Napoleone, se il debitore abbisogna delle botti
in cui il vino è collocato, potrà ottenere il permesso
di depositarlo giudizialmente in qualche altro luogo.
Un esempio di consiglio si può vedere nel § 578
e nel § 584 del Cod. Austriaco in cui si parla del testa-
mento Olografico, e del verbale ove si dice che nel
testamento olografo non è necessario, ma è bene che
si metta la data [illegible] il testamento verbale non è
[illegible] è bene che [illegible] dai testimonj.
[illegible] la legge è [illegible] comune [illegible]
[illegible] che [illegible] uguale per tutti, e non simile
alla tela di ragno a cui Anacarsi assomigliava le
[illegible], perchè come le tele di ragno [illegible]
e son rotte dagli uccelli, così le leggi trattengono i
deboli ma sono infrante dai forti. Quindi la Legge

[illegible] fu generali
[illegible] nelle [illegible] quella
massima [illegible]
privata lex, cioè legge fatta in favore [illegible]
[illegible] particolare.

Quando [illegible]
Dentium virorum consultum = volle indicare che
il Legislatore conoscendo la difficoltà [illegible]
che provvedano alle moltiplici e varie situazioni
dei cittadini deve prendere dei consigli [illegible]
[illegible]

Quindi è aurea quella legge 8 Cod de Leg. in cui
Teodosio, e Valentiniano dopo aver detto che in seguito
non [illegible] legge senza il consiglio dei [illegible]
[illegible] attestano della felicità
delle [illegible] e gloria [illegible] Imperatori.

[illegible]
ignoran[illegible] Per sponte
[illegible] ignorantia [illegible] ignoran-
za [illegible] conseguenza a colpa

[illegible]
colle parole [illegible]
[illegible] alle leggi fatte
nello Stato [illegible] cittadini promettono
sponte che [illegible], pare però [illegible] governo
Monarchico [illegible] pariano [illegible].

poichè i cittadini rimanendo nello Stato promettono tacitamente di ottemperare alle leggi del medesimo

Questa definizione pecca al certo di difetto e nello stesso tempo per eccesso è superflua una parte di [illegible] detto, perchè conveniva enunciare [illegible] nell'idea della legge che essa è fatta nel comun bene. Pecca certamente per eccesso, perchè [illegible] che non [illegible] che è propria [illegible] specie di leggi. Così [illegible] vero, che la [illegible] del legislatore [illegible] indurlo a [illegible] del [illegible], pure questo non è un requisito essenziale della legge poichè anche uno solo può fare una legge buona.

Quelle parole poste "delictorum coercitio", sono applicabili solo alle leggi Criminali.

Noi [illegible] dalla definizione [illegible] = Un precetto manifestato dalla Suprema Autorità pel pubblico bene = Preferiamo la parola manifestato alla parola emanato perchè con la prima si comprendono anche [illegible] che hanno forza di legge.

[illegible] che noi esponemmo intorno alla legge [illegible] in questa definizione. E già della nozione Precetto dicemmo. Quanto alle parole Suprema Autorità noi chiamiamo con essa la persona individuale o morale in cui risiede la Suprema autorità.

Diciamo più comunemente, poichè è bensì vero che le leggi umane [illegible] agli affari privati dei cittadini, ma [illegible] provvedendo così al bene degl'individui formano il bene della società, che è composta d'individui, così può dirsi, che le leggi provvedono al comun bene. Ma è necessario avvertire che quando diciamo pel bene pubblico non vogliamo dire che se qualche legge per ignoranza o malvagità degli uomini non provveda a questo bene, cessi di esser legge, e sebbene sia vero, che una legge buona sarà più volontieri[illegible] e più durevolmente osservata, è certo però, che se il dovere dell'osservanza nascesse dalla bontà intrinseca della legge vi sarebbero sempre delle controversie tanti essendo i giudizj opposti sulla bontà delle leggi. Quindi la [illegible] forza delle leggi consiste nell'autorità da cui emana, nell'essere essa non un ragionamento, ma una decisione; non una tesi soggetta a discussione, ma un fatto; e la forza della legge sarebbe indebolita se la obbligazione di osservarla dipendesse dalla sua bontà.

Osserviamo però, che è la sola legge del comun bene e del minor male, che ci comanda di obbedire anche alle leggi non conformi in tutto al comun bene, poichè se si stabilisse, che si ubbidirà alla legge quando ciascuno [illegible] si toglierebbe alla legge la sua forza, perchè tutti si crederebbero giudici

della di Lei bontà.

I requisiti della legge si riducono a due l'uno intrinseco, e l'altro estrinseco. Il 1° che la legge sia giusta, il 2° che la legge sia conosciuta.

Il requisito intrinseco deriva da quelle parole della definizione pel comun bene, il quale non si otterrebbe se la legge giusta non fosse. Il requisito estrinseco deriva dalla parola promulgata, poichè la legge non può obbligare se non è conosciuta. Burlamacchi dice che i requisiti della legge sono, che essa sia giusta, possibile ed utile. Ci noi pare, che nella nozione della giustizia della legge sia compresa anche quella della sua possibilità ed utilità. Giusta è quella legge che provvede ai due grandi oggetti della legislazione = sicurezza dei cittadini ed abbondanza delle cose = ora una legge che obbligasse a cose che eccedono le forze de' cittadini cioè una legge impossibile, o una legge che vincolasse la libertà in cose inutili, e molto più, che obbligasse a cose dannose, sarebbe essa una legge, che provvederebbe ad amendue o ad uno di questi oggetti? No certamente. Dunque se una legge è giusta, è anche possibile, ed utile, poichè una legge impossibile, e dannosa, non è giusta.

Noi adunque quando abbiamo definito il requisito della giustizia abbiamo necessariamente in esso incluso il requisito della possibilità ed utilità, perchè una legge impossibile inutile non sarebbe giusta mai.

vincola la libertà dei cittadini, senza procurare alcuno di quei grandi oggetti, che soli ne possono giustificare questo vincolo, la legge è ingiusta.

Ma anche qui noi rifletteremo, che quando noi diciamo, che nella giustizia si conquista l'utilità, non vogliamo significare, che una legge la quale non sia utile a tutti, o a quali individui debba dirsi ingiusta: basta che la legge sia utile ai più, e lo dice Paolo, "Dictum quod omnibus, vel pluribus in majori parte utile est", e altrove "Sufficit ut lex sit majori parte civitatis utilis". E la ragione si è, che l'interesse individuale sia sempre congiunto al interesse pubblico è una chimera, anzi è difficilissimo trovare una legge, che concilii gli interessi di tutti, poichè l'esperienza insegna che l'interesse individuale non va sempre congiunto col pubblico interesse. Questo principio che la legge basta che sia utile al maggior numero è importantissimo: 1° perchè non si ricusi l'ubbidienza [illegible] ad una legge, che quando utile nella sua generalità torni dannosa a qualche individuo. 2° Perchè ciascuno veda, che in questo caso sia tanto al giudice in favore di un individuo di sospendere la legge con una eccezione alla medesima. < Che se la qual massima accolta si vedrebbe di più [illegible] che introdurrebbero tante eccezioni in

favore degl'individui, che distruggerebbero il bene delle leggi stesse.

Per l'attributo estrinseco della legge, noi intendiamo, ch'ella sia promulgata o manifestata in modo che tutti ne possano conoscere l'esistenza, e scritta in modo che tutti ne possano conoscere il senso. Vero è che le leggi naturali non hanno bisogno di esterna promulgazione perchè la retta ragione le insegna e quindi disse Tullio lex naturalis diffusa est in omnes, e che non ha bisogno d'interprete perchè l'intende e la conosce di ciascheduno. L'uomo però o l'ignoranza, o la malvagità di alcuni spesse talvolta [illegible] alle massime certe, perciò è necessario, che il legislatore l'enunci e promulghi queste massime. Molto più adunque devono essere promulgate quelle che sono conseguenze del naturale Dritto, che non sono comprese nei principj dello stesso Dritto naturale, e che le condizioni della società possono determinare. Onde le [illegible] di governamenti positivi è necessario che [illegible] promulgate giacchè il cittadino non le può indovinare.

Diciamo che la legge deve essere scritta così chiaramente che tutti intender ne possano il senso. Sapientemente adunque [illegible] dice: Leges sacratae, quae constringunt hominum vitam, debent ab omnibus intelligi. [illegible] in una manifesta contraddizione. Stabilisca saggiamente

quella cosa che le leggi [illegible] che [illegible]

[illegible] il senso e l'inten-

to nostro [illegible] molti [illegible]

anche [illegible] della legge il [illegible]

spirito in una [illegible], che non può che [illegible] intesa, che

da pochi dotti e [illegible]

ne' quali, di molte sentenze di Paolo.

Fra i [illegible] della legge annoveriamo altre

anche quello di esser breve poichè [illegible]

la legge [illegible] in modo [illegible] dalle esuberanze

delle parole [illegible] e [illegible] una parola

sembrare contraria ad altro [illegible]

[illegible] interpretazioni della legge [illegible] = Ciò è vero,

ma il [illegible] bene [illegible]

ragione è racchiuso in quello della chiarezza.

Infatti se la legge non sarà breve, e prolissa

da luogo alle ambiguità. Il [illegible]

[illegible] compreso in quello della chia-

rezza, se [illegible]

[illegible] non solo [illegible]

meglio ma anche [illegible] le cose

Che poi [illegible] cavilloso dei [illegible]

che vanno esplorando tutte le parole e lettere [illegible]

[illegible] i punti, le virgole della legge [illegible]

[illegible] per [illegible] ulteriore

opinione vedrà [illegible] moltissime al legislatore

[illegible] si pecca o col provvedere alla chiarezza della legge collo spiegarla con molte parole ed non da luogo all'oscurità nella spiegazione delle singole parole. Ma mentre il Legislatore congiunge la chiarezza colla brevità deve anche evitare di [illegible] da produrre oscurità, perchè avviene [illegible] in Paolo [illegible] è tutto ciò cui nulla si può aggiungere, nulla detrarre...

Dalla definizione della legge derivano i suoi effetti. Se la legge è un precetto manifestato dalla suprema autorità per il comune bene, ipso jure subito dopo la promulgazione tutti quelli, che sono a quell'autorità soggetti, e ai quali ella è diretta per il comun bene, il precetto, dovranno subito dopo la promulgazione, si dovrà però aggiungere a menochè il legislatore non abbia indicato un tempo più innanzi da cui debba prendere la sua applicazione [illegible] che [illegible] la legge sia forza obbligatoria soltanto due mesi dopo la promulgazione appoggiato a ciò che [illegible] Giustiniano nel [illegible] [illegible] le nuove forme da lui stabilite intorno ai testamenti avessero forza di legge due mesi dopo la sua promulgazione... Ma noi osserveremo che è contrario alle regole della interpretazione il desumere una regola generale da un caso speciale in cui Giustiniano per [illegible] motivi stabilì, che la legge anche [illegible]..

solo due mesi dopo promulgata. [illegible] che un eccezione della regola generale. [illegible] lo scopo della legge il pubblico bene, così questo talvolta esige una simile eccezione, specialmente quando la legge introduce de' cangiamenti che se si ritardasse subito ad eseguire, nocerebbero agli affari de' cittadini, per (quelle leggi che proibiscono una specie di commercio, che alterano il valore delle monete ecc.

[illegible] ragione il comune bene richiede, che anche il forastiere sia soggetto alle leggi in ciò che è necessario al comun bene; perciò il forastiere è soggetto a quelle leggi le quali o per natura loro, o per dichiarata volontà del legislatore a lui pure si estendono. Per natura loro si estendono al forastiere le leggi di Polizia, e le leggi di sicurezza [illegible] che ciò è dovuto dal dovere di riconoscenza, essendo che al forastiere [illegible] ospitalità e protezione; ma diremo, che il sovrano ha la facoltà di [illegible] alla propria sicurezza [illegible] il D.o di sottoporre il forastiere alle leggi. [illegible] si dice che quel D.o è difesa che compete ad un individuo contro un altro individuo, non può competere ad un milione individui contro un forastiere che voglia turbare la sicurezza.

[illegible] Nel Digesto troviamo una legge che dice che non si può esercitare que' diritti fuori del territorio, e che quando [illegible] chi esercita [illegible]

giurisdizione si può impunemente disobbedire, extra territorium jus dicenti impune non paretur. A prima fronte pare potersi dedurre da ciò, che il cittadino non sia obbligato ad obbedire alle leggi della patria, se non finchè rimane entro i confini dello Stato. Ma qui conviene distinguere le leggi che riguardano la capacità personale di agire e di contrattare, dalle leggi che stabiliscono delle forme esterne per gli atti, per i contratti. Quanto alle prime queste accompagnano ed obbligano il cittadino anche fuori dello Stato, per cui se un minorenne soggetto alle nostre leggi contraesse matrimonio in estero stato senza il consenso di padre o di tutore sebbene in quell'estero stato non fosse richiesto questo consenso pure il matrimonio sarebbe nullo, ed i figli che nascerebbero, avrebbero avanti la legge figli illegittimi.

Che se alcuno, se egli è abilitato dalle nostre leggi a contrarre il matrimonio, e l'anche contrattato [illegible] le forme esterne del paese straniero in cui si trovano, tuttavia [illegible] il matrimonio sarebbe valido. Vedi [illegible]. Così la nostra legge con occhio di madre accompagna il cittadino anche in paesi stranieri coi impedimenti che egli mentre non è ancora giudicato abile a contrarre dei vincoli dei quali poi possa pentirsi, non sappia contrarli; ma non impone alla sua libertà [illegible]

lo che accadrebbe se mentre egli è capace di obbli-
garsi con leggi di diritto civile nelle sue obbligazioni
perchè non fatte secondo le forme accidentali dalle
nostre leggi volute.

Ma il Sovrano è soggetto alle leggi da lui
fatte? Tacito ci dice che „ Reperimus [illegible] [illegible]
Principes Publicis [illegible] etiam [illegible] obtemperavisse„
e queste leggi si riferivano in gran parte ai con-
tratti [illegible] Ulpiano stabilisce il
generale principio, che „ Princeps legibus solutus
est„ e noi lasceremo agli eruditi da disputare
se queste parole si riferiscano solo alla legge
Papia come vuole [illegible] o a tutte le
leggi come pretende Gronovio. Osserveremo, che vi
sono nel Codice alcune sentenze di Princi-
pi quali simulavano di accrescere splendore alla
maestà dell'impero, sottoponendosi alle leggi. Va-
lentiniano dice „ Digna vox est majestate regnan-
tis legibus alligatum se principem profiteri, adeo
de juris auctoritate nostra pendet auc-
toritas. Et revera majus imperio est submittere
legibus principatum„ Mentre particolari os-
servazioni [illegible] [illegible], adeo de juris auctori-
tate nostra pendet auctoritas [illegible] [illegible] imperator
che dal rispetto, che si porta alle leggi [illegible] [illegible]

che i principi si intendono con esso loro. Che il Re allora in certo modo alle leggi dà credito dall'esempio e dal rispetto, che il legislatore alle leggi da lui fatte rende — "legis ad exemplum totus componitur orbis" — onde l'obbedienza del principe alle leggi fa che le leggi siano più obbedite dal suddito.

[illegible] a [illegible] che fu più volte ripetuto che neppure l'imperatore possa pretendere una eredità lasciata per testamento che manchi delle forme volute dalla legge — "ex imperfecto testamento nec Imperatorem hereditatem vindicare posse saepe constitutum est; licet enim lex imperii solemnibus juris Imperatorem solverit, nihil tamen tam proprium imperii est quam legibus vivere."

Il nostro Codice [illegible] stabilì che anche le cause che riguardano il Sovrano Regnante ma che si riferiscono alla sua proprietà sono modo di [illegible] fondati nel [illegible] sarano giudicati dai Tribunali secondo le leggi. — Che se [illegible] il Sovrano sia obbligato alle leggi dettate dall'Eterno autore della Sovranità solo [illegible].

La legge è nel suo tutto fa che comandi o che vieti o che permetta o che punisca, perchè secondo Modestino nella [illegible] "legis virtus haec est imperare, vetare, permittere, punire", se poi tutte le leggi si

possono ridurre ad imperative o proibitive; e
propriamente parlando non si possa dar legge
permissiva, se il legislatore permettendo agire,
o non agire sono gli [illegible] parole.
Quando tutti convengono, che allorchè il legis-
latore permette o tace l'effetto di questo permes-
so o silenzio si è che la libertà del cittadino
non può esser turbata da altri in ciò che il
legislatore permette o tace, che importa di spie-
gare se il legislatore tacendo agisca o non agisca.
Dall'indole, e dalla definizione della legge
deriva che essa si riferisce agli atti futuri e non
agli atti già compiuti cioè, che la legge non ha
effetto retroattivo. Se la legge è un precetto, che
non obbliga se non dopo promulgato, come si dovea
obbedire ieri ad una legge che fu oggi promulgata.
Se lo scopo della legge è il pubblico bene, si
dovrebbero invertir tutti i diritti, si eliminerebbe la
fede nei contratti, si sparirebbe la confidenza
nei Cittadini se il cittadino dovesse temere, che
ciò, che egli fa oggi col permesso della legge, doma-
ni possa dichiararsi nullo, e sottoposto a pena.
Ma dirà forse alcuno. Quando una legge
vieta un atto essa lo fa perchè lo crede dannoso; e
l'atto era dannoso perchè non dovrà riputarsi
valido perchè fu fatto prima della legge? Si
rispondiamo perchè se la legge dichiarasse nullo

l'atto dannoso fatto prima della legge, il rimedio sarebbe peggiore del male. Quasi tutte le leggi tendono a reprimere qualche abuso. Dunque tutte le leggi dovrebbero aver effetto retroattivo il che rapirebbe il timore ai cittadini. La legge del maggior bene cioè quella del minor male è dunque il vero l'unico motivo per cui le leggi non devono avere effetto retroattivo. Ciò si deve ben ritenere perchè giova a sciogliere molte questioni che si muovono in alcuni casi in cui si tratta se la legge possa applicarsi alle cose passate. Questa materia è così evidentemente suggerita dalla ragione che si trova in tutti i Codici stabiliti dai moderni, sebbene ne' pratici talvolta vi si sia contravvenuto. La l. 7 Cod. dice „Leges et constitutiones certum est futuris dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari. quid enim antiquum [illegible] pensavit quae praefatis legibus [illegible] pristinam [illegible]"

Vedasi il § 8 del C. Austriaco. Ma vi sono per altro ragioni eminenti che facciano estendere le leggi anche agli atti trascorsi, o per parlar meglio quella legge che sembra aver effetto retroattivo, non lo ha realmente. E primo, se negli atti trascorsi vi fa [illegible] [illegible] quest atto [illegible] legge naturale [illegible] la legge naturale [illegible] [illegible] ha bisogno d'interpretazione [illegible]

promulgatore. Quando adunque la legge civile dichiara nulle alcuni atti Lasciò in cui si fa una condotta iniquità essa non agisce retroattivamente ma dichiara in una legge già sussistente nel Codice della natura.

Perciò la legge Civile in questo caso non fa che richiamare la legge esistente la quale vieta in generale le cose contrarie ai buoni costumi. Dunque quest'atto sebbene non vietato dalla legge espressamente era già proibito dalla legge generale Naturale e Civile. Un esempio ne abbiamo nella Leg. ult. Cod. la quale dichiara nullo il patto Commissorio del pegno. Dicesi patto commissorio del pegno quando un creditore riceve dal debitore una cosa in pegno a condizione, che se entro al termine stabilito non pagando il debitore passi il pegno in proprietà del Creditore. L'esperienza insegna, che questa condizione spesso offende la giustizia e l'equità poichè i debitori stretti dal bisogno danno in pegno cose il valor delle quali è superiore a quello, che ricevono. La condizione che il pegno passi ipso jure in potere del creditore è giustamente vietata anche dal nostro Codice Sardo. Giustiniano estese questa legge non solo ai patti, che si potessero fare in avvenire, ma anche a quelli fatti prima della promulgazione del Codice, poichè l'esperienza gl'insegnò che questi patti erano [illegible] e che quel patto potrebbe [illegible]

valore del pegno, sia eguale o anche più del credito, ma non lo eccedesse. Ma siccome il legislatore deve adattare la legge al più dei casi e siccome nel più dei casi il patto è iniquo, così stabilisce in genere la proibizione di questi patti.

La legge può in 2° luogo riferirsi agli atti passati quando non fa che richiamare in vigore una legge esistente che colposamente si trascurava. Così le leggi degli imperatori proibendo la vendita dei vasi sacri e nel dichiarano nulla anche la vendita fatta prima, vendita proibita anche dalle leggi anteriori cadute colposamente in obblio.

Così si dichiararono nulli il matrimonio contratto colla cognata e si estese la sanzione anche ai matrimonj fatti prima, perchè queste nozze erano proibite prima.

In 3° luogo la legge può riferirsi ai casi passati quando non è una legge nuova, ma una interpretazione di legge la quale dicesi legge declaratoria. Chi interpreta una legge anteriore non introduce un nuovo diritto ma dichiara quale era prima esistesse. Vedasi su ciò il § 8 del Codice d'Austria.

Finalmente siccome salus populi suprema lex esto, e siccome la ragione per cui la legge non deve avere effetto retroattivo è il pubblico bene, ove cessi questa ragione la legge potrà avere effetto

retroattivo. Quindi il legislatore potrebbe talvolta impedire l'esecuzione d'un contratto, che fosse dannoso alla pubblica salute. Così in occasione di carestia potrebbe il legislatore ordinare di esportare il grano all'estero sebbene fosse già fatto il contratto.

Così il pubblico bene esige talora, che si facciano delle innovazioni nelle istituzioni esistenti che danno un dritto ad alcuni il quale deve perdere questo dritto pel pubblico bene. Così l'Assemblea Costituente di Francia, sebbene avesse convenuto in modo, che non si dovesse dare alle sue leggi forza retroattiva pure nella celebre notte del 4 agosto 1789 distrusse i dritti feudali, ed i dritti di servitù personale siccome contrarj al pubblico bene sebbene venisse a privare con ciò alcuni Cittadini dai vantaggi, che ritraevano dai feudi, e dagli schiavi. Qui la legge deve cedere alla legge del pubblico bene, ove minor male. Però deve il legislatore per quanto può conciliare il pubblico bene, che esige nel cambiamento col minor danno di quegli individui che vengono a soffrire pel cambiamento.

Quando la legge per alcuna delle ragioni su esposte si estende agli atti passati, è avvertito, che sono eccettuati quegli atti, che furono già confermati da sentenza diffinitiva giudicati, o da [illegible] della part. [illegible] quei atti stabiliti [illegible] casi [illegible] la legge potrebbe avere

effetto retroattivo soggiunge „ nisi transigit omnibus, vel „
judicationibus sopita sint „

Diremmo, che per regola generale la legge non
può distruggere gli atti passati già perfetti, e consuma-
ti, nè i Dritti già acquisiti. Ma cosa si deve intendere
per atti già perfetti, e consumati, e per Dritti acquisiti?

Se un contratto sarà fatto ne' modi dalla legge
prescritti dovrà considerarsi come atto perfetto, e consu-
mato, e perciò dovrà regolarsi secondo la legge, che
vigeva in quell'epoca in cui fu fatto; sebbene la
sua esecuzione si faccia sotto condizioni prescritte da
una legge diversa. I Contraenti avevano già acquista-
to un Dritto prima, e quindi il contratto deve avverarsi
secondo la legge antecedente, sebbene dopo la condi-
zione siasi verificata sotto una legge attuale, e pos-
teriore; così nella L. [illegible] de la sentenza, „ id tem-
pus spectatur in stipulationibus quo contrahimus.
Così pure la prova di un Dritto si deve fare coi mezzi
che erano prescritti dalla legge vigente all'epoca
in cui fu acquistato il Dritto, e non con mezzi prescritti
da una legge posteriore. Ma supponghiamo, che si
sia fatto il caso della L. 51 D. Un testatore fa un lega-
to in questi termini, „ Lego a Tizio quella quantità,
maggiore di beni di cui posso per la legge disporre „

Si domanda se questa quantità debba deter-
minarsi secondo le leggi vigenti alla morte del

del testatore, o secondo quella vigente all'epoca in cui fu fatto il testamento? Risponde Ulpiano doversi determinare secondo la legge vigente all'epoca della morte del testatore e la ragione si è, che il testamento non acquista tutta la sua perfezione ed efficacia, e il legatario non acquista il d.to altro suo legato se non alla morte del testatore. Dunque non si può dire, che si toglie un d.to acquistato quando si determina la quantità che compete al legatario secondo la legge vigente all'epoca ~~del testamento~~ della morte del testatore. Possiamo adunque dedurre da questa legge la regola generale di d.to. Che quando un atto è perfetto compito, consumato allora si regola dietro la legge vigente all'epoca in cui fu consumato, e quando un atto non è compito allora si regola secondo le leggi vigenti all'epoca del suo perfezionamento, e nell'intervallo resta sospeso il suo diritto. Qualche avvertire, che per Decisione Aulica del Sup. Tribunale di Giustizia di Vienna del 16 Genn 1814 fu stabilito che ~~rispetto alle~~ in rapporto alle disposizioni di uno, che muoja sotto l'attuale codice devesi applicare anche alla legge vigente quando fu fatta la disposizione di ultima volontà quanto per la forma estrinseca quanto per l'intrinseca disposizione: e così la nostra legislazione volle seguire fino allo scrupolo il principio, che le leggi non hanno effetto retroattivo.

Quando abbiamo detto, che la legge non può

togliendo i d.ti già acquistati abbiamo istesso dei quei d.ti che sono irrevocabilmente acquistati di lor natura e non di quelli, che ponno in seguito essere tolti, o modificati dal Legislatore. Tali sono i d.ti personali, quelli cioè che riguardano la capacità delle persone, ossia lo stato delle persone p. e. la patria podestà, i d.ti di podestà maritale i d.tti della maggior età. Questi d.ti personali distinguonsi dai d.ti reali i quali si riferiscono alle cose, o ai modi di acquistarle secondo le leggi. Quindi nasce l'importante distinzione di leggi personali, che riguardano la capacità delle persone o di leggi reali, che alle cose si riferiscono. Ora siccome le leggi personali dipendono dai costumi, dalle circostanze e dai bisogni del paese, ove son fatte, e quali bisogni, costumi ecc. sono soggetti a cangiamento, perciò il legislatore può sempre cambiare queste leggi, rispettando intatto ciò, che si è fatto secondo le leggi antecedenti, ma applicando questi d.ti per l'avvenire ove il ben pubblico lo richiegga.

Se il cittadino può lagnarsi, che gli si tolga un d.to già acquistato, qualche potrebbe domandare se credere che questo d.to di sua natura era modificabile, revocabile. Che diremo noi dunque di tutti quelli, che trovaronsi all'epoca della promulgazione del Codice Austriaco — se quelli, che avevano già compiuti li XXI anni pel Codice Napoleone erano maggiori. Questi tali coll'austriaco dovettero ammettersi per minori perchè questo Codice richiede la minorennità fino agli anni XXIV!

Molti appoggiati alla distinzione dei [illegible] nali i quali opinarono con fondamento che quei giovani dovessero di nuovo ritornare minori. In fatti la ragione per cui il legislatore stabilisce che la età minore durasse fino agli anni XXIV è perchè vide dalla esperienza, che fino a quell'età il giovane non era capace di bene amministrare le cose sue. Adunque la legge, che considerando valido tutto ciò che prima della promulgazione del Codice Austriaco venne fatto dal giovane, dichiara, che fino agli anni XXIV non potrà più da sè validamente agire, rende più sicuri i suoi diritti impedendo l'abuso che se ne potrebbe fare, e quindi la legge non ha effetto retroattivo il che avverrebbe se dichiarasse invalido tutto ciò che fu fatto dal giovane prima della promulgazione del Codice Austriaco. D'altronde quella stessa legge del pubblico bene, che comanda di rispettare i diritti acquisiti, in questo caso comanda di sospendere l'esercizio di questi diritti. Non ostante ciò il Tribunale d'Appello decise che i giovani divenuti maggiori continuassero ne' loro diritti anche dopo promulgato il Codice e si appoggiò al § 5 che stabilisce che le leggi non hanno effetto retroattivo sui diritti antecedentemente acquistati.

Io confesso però che non sono persuaso di questa decisione. Analoga a questa è la questione — Se il diritto d'usufrutto che il Cod. Napoleone (tit. [illegible]) accordava ai genitori sui beni dei figli fino agli anni 18 compiuti (§ [illegible]) e che il Cod. Austriaco loro non accorda, debba continuare [illegible]

5

-n quei genitori, che l'avevano già acquistato in base del
Codice Napoleone. Altri dissero che questo D.o doveva
durare perchè la legge non toglie i D.i acquistati.

Altri all'opposto dissero, che il D.to d'usufrutto nasceva
da un D.o personale cioè dalla patria podestà e che questo
D.o doveva cessare per l'avvenire perchè il legislatore volle
disporre una modificazione nello stato personale dei cittadini.

Ci pare però che questa questione sia decisa dalla ra-
gione. Può accadere, che un padre credendo di poter godere
l'usufrutto dei beni del figlio fino ai 24 anni abbia fatto
delle spese, che non avrebbe fatto altrimenti, se avesse sapu-
to che quel D.o gli doveva esser tolto prima, e la legge
porterebbe quindi un pregiudizio ai suoi affari domestici.

Quindi questa legge è di natura mista, cioè
personale e reale, perciò nel caso del §. 5 Cod. Austriaco
il D.o d'usufrutto doveva durare, e così venne deciso.

Abbiamo nella nostra legislazione qualche esem-
pio per provare che i D.ti personali sono modificabili.

La podestà, che il Codice Napoleone nel 215 accor-
dava al marito sopra la moglie era più estesa di
quello, che gli accorda il Codice Austriaco. La moglie
non poteva stare in giudizio senza l'autorizzazione
del marito, la quale non è ora richiesta. Quindi
il marito essendo a lui stato tolto un D.to acquistato
perchè questo D.o era personale, perciò modificabile.

Così in una ratificazione governativa del 1821 è
detto, che mentre i dichiarati prodighi sotto il Cod. Napoleone
potevano amministrare le cose loro coll'opera di un
Consulente giudiziario, adesso non lo possono più, ma quella

chiedere il Consulente di ove loro l'occasioni, e amministra
i loro affari, ed agire indipendentemente da essi.

Tra gli effetti della legge si annovera la nullità di
quanto fu fatto contro il divieto della legge, sebbene
il legislatore non abbia aggiunto espressamente la
clausola, che ciò che si fa contro la legge è nullo, per-
chè questa clausola è tacitamente compresa nella legge.

E invero siccome la causa per cui la legge vieta
qualche cosa è il pubblico bene, così essa sarebbe in
contraddizione con se medesima, se riputasse valido
un [illegible] ciò che dichiara contrario al pubblico bene.

La nullità adunque di questi atti emerge immedia-
tamente dalla legge. Le ragioni per cui la legge rav-
visa nullo un atto sono la qualità delle persone
o la natura delle cose su cui cade l'atto, o la natura
delle forme con cui l'atto fu stipulato. Quando dun-
que la legge dichiara certe persone incapaci di fare
alcuni atti, o che questi atti non possono cadere sopra
certi oggetti, o vieta alcune forme, ciò che fu
fatto contro la legge è nullo sebbene non sia detto
espressamente, che ciò debba essere nullo. Questa rego-
la però ha alcune eccezioni fondate sulle stesse ragioni.

In I° luogo molte volte ciò che fu fatto contro
la legge resta valido quando la legge si contenta
della pena da lei annessa alla propria violazione.
Così era legge l'antica ordinanza alla vedova le seconde
nozze nell'anno di lutto, ma dichiarava che le stesse
dette nozze valide e secondo la legge la condanna-

dell'infamia, ma dichiara che il matrimonio è valido [illegible] il legislatore per il minor male, perchè le [illegible] del matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1. 8 1 2 e 121

Così la legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duuno in legato più di mille assi diceva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il quadruplo, ma che il legato era valido.

Dicemmo, che qualche volta l'atto è valido [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

È da osservarsi, che erronea è l'opinione di coloro che dicono, che quando il legislatore ha congiunta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pena, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sottoporre il Cittadino [illegible]

Chiaro [illegible] Papiniano, che dice: [illegible] est delictorum unum eadem lege variis estimationibus coercere. Ma siccome la pena si stabilisce perchè la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dannoso così si deve dire, che dal dovere il legislatore annessa [illegible] pena alla [illegible] [illegible] l'atto sia valido, ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ogni modo contro [illegible] agire. E quanto all'argomento che non [illegible] [illegible] [illegible] la legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] risponde che [illegible] [illegible] atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

con [illegible] delle pene della legge citata [illegible]. Ma concediamo, che la nullità di quest'atto sia una pena, si dovrà dire forse che è ingiusto procurare con due pene di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della legge quando esse non sieno sproporzionate. Quanto all'autorità di [illegible] [illegible] che introducono [illegible] [illegible] che la legge [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ma è certo, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nullo l'atto contrario alla legge.

[illegible] [illegible] [illegible] è valido l'atto contrario alla legge, [illegible] sia consenso di coloro per tutelare i cui diritti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] noffici[illegible] in cui si è stato ingiustamente privato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'alienazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Creditori, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] atti in origine nulli, ma che [illegible] [illegible] se coloro i cui diritti vennero lesi non reclamano, poichè l'unica ragione per cui questi atti sono nulli è il riguardo che si ha ai diritti di quelli che sono lesi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], o [illegible], l'azione della legge cessa.

In [illegible] luogo è valido [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in cui l'atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'atto [illegible] ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tal modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fatta è valida [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Così, se io do in pegno una cosa altrui, questo pegno è di niun valore; ma se acquisto io il dominio di quella cosa, il pegno è valido. Questi casi [illegible] alla [illegible] te onde si comprende quella [illegible]. Quod [illegible] initio [illegible] est tractu temporis non potest convalescere, non essendo soggetta a molte eccezioni [illegible] d'essere [illegible] massima. Nullo [illegible] tractu temporis [illegible] [illegible] [illegible], né è il matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] di tutto, che è [illegible] in tale [illegible] e ritenuto valido.

[illegible] [illegible] [illegible] titolo per [illegible] [illegible] [illegible], quando è una cosa è in parte contraria e in parte conforme alle leggi, sarà valida nella parte conforme [illegible] nella parte contraria alle leggi [illegible] il legislatore in [illegible] [illegible] di tutto l'atto anche in quella parte conforme alla legge.

Quanto alle forme esterne [illegible] si distinguono le essenziali dalle accidentali. Quanto alle prime [illegible] [illegible] la legge [illegible] [illegible] [illegible] nullo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accordata alla legge. Così [illegible] [illegible] [illegible] ma se i testimoni dalla legge non voluti nello [illegible] il testamento. Che se i [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] espressamente dichiarare la [illegible] ragione, che l'atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] forme [illegible] che sarà difficile nel caso concreto decidere, se la forma [illegible] essenziale od accidentale.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] l'ignoranza della legge [illegible]
fallare = e distinguè l'ignoranza in ignoranza di
D[illegible] e di fatto [illegible] adesso [illegible]
[illegible]
[illegible] che la legge non [illegible] a quella [illegible]
ignoranza e [illegible]
non [illegible] questa ignoranza e
di fatto [illegible] legge [illegible] ignoranza di
[illegible] non [illegible] quando la legge [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] naturali ratione [illegible]
di persone [illegible]
[illegible] ignoranza
della legge non [illegible]
di fatto [illegible]
Donne [illegible]
stabilisce = Costituzioni [illegible]
[illegible]
[illegible]
l'ignoranza della legge [illegible]
[illegible] legge [illegible]
[illegible]
d'ignoranza [illegible]
[illegible] che promulgata la legge [illegible]
[illegible]
[illegible]

modo, che tutti ne veniano a chiudere [illegible] [illegible] di
mettere [illegible] [illegible] ignoranza [illegible] [illegible]
Cittadini meno diligenti [illegible] migliori condizione
di quelli che studiano le leggi. Se hanno anche leggi,
che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] l'ignoranza delle leggi e [illegible] stabilire
[illegible] dell'innocenza, che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] della legge, la quale [illegible]
[illegible] [illegible] e chi [illegible] d'ignorare la legge mentre la
[illegible] conoscerà, [illegible] chi ignora qualche fatto
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] casi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] caso
[illegible] ignoranza di fatto [illegible] [illegible] [illegible], e
[illegible] [illegible] [illegible] quella [illegible] [illegible] [illegible]
con motivi probabili [illegible] [illegible] [illegible] ignoranza de
fatti altrui e in quanto [illegible] casi [illegible] [illegible]
[illegible] fatto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non nuoce ne quando si tratta di [illegible] ne quando
si tratta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] buona fede, e per
[illegible] probabile [illegible] [illegible] cosa che non lo è, la
[illegible] per il tempo [illegible] dalla legge ne acquista
la proprietà, [illegible] l'ignoranza [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ignoranza [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] l'ignoranza di fatti [illegible] [illegible] fatti altrui [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Civitate, [illegible] autem ignoret. Che questa igno-
ranza [illegible] [illegible] o ammettono [illegible]
sta cioè ignoranza, [illegible] e scusabile si veggono [illegible]
le massime di Ulpiano, e di Labeone, che non debba[illegible]
[illegible] di [illegible] somma diligenza, [illegible] una
somma negligenza, [illegible]
nec scrupulosa inquisitio exigenda;, e che non si deve
[illegible] una [illegible]
[illegible]
[illegible]
inquirendo, notitiam habere possit,, [illegible]

Cessa in tutto, o in [illegible] quando
[illegible] o in parte [illegible] In parte si toglie
la legge in tre modi [illegible] aggiungendo, o detraendo
[illegible] abrogando
[illegible] abrogare

[illegible]
[illegible]
[illegible] la massima [illegible]
[illegible]
che [illegible] Dio
[illegible] detto
[illegible] che non [illegible]
corpo [illegible] senza [illegible] cioè
che [illegible] la legge [illegible] la quale [illegible]
[illegible] che [illegible] legge
che [illegible] al pubblico con una corda al collo
ed essere strangolato, e la legge che [illegible]

era approvata. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle
innovazioni non avendo alcuni [illegible] [illegible] [illegible]
gliero l'ordine stabilita nella stato [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
le prime [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] le leggi posteriori si devono inter
pretare in modo che colle anteriori [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
novum [illegible] leges ad [illegible] [illegible] [illegible]
e altrove [illegible] [illegible] leges ad priores pertineant nisi
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] legge [illegible] [illegible] le [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e [illegible] contrario [illegible] [illegible] legge [illegible] legge [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible]
legge [illegible] Cod. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] auctoritas est [illegible] [illegible] usque adeo [illegible]
[illegible] [illegible] ut [illegible] rationem [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] non [illegible] in diverso perchè a' casi divers-
i [illegible] esistenza della Legge. Ciò è che la
consuetudine non [illegible] una legge, che fu fatta
per distruggere la consuetudine, [illegible]
[illegible] questa legge è un rescritto dell'impera-
tore Costantino a Proculo Proconsolo d'Affrica
[illegible] Proculo avea rappresentato all'Imperato-
re [illegible] consuetudini toglievano la for-
za alle leggi fatte per distruggere le stesse consuetudini
e Costantino rispose, che [illegible] grande la
forza della consuetudine [illegible] mai esser tale
da [illegible] la legge. Se per causa di una
consuetudine [illegible] della
legge [illegible] che questa consuetudine [illegible] la legge
[illegible] due casi diversi, e perciò
queste due leggi [illegible]
La legge del Codice [illegible] un nuovo esempio
della [illegible] compilatori
con danno della chiarezza [illegible] della legge. I
compilatori [illegible] di Costantino ne
tacquero le circostanze, che [illegible] avean dato motivo
onde ne nacque la apparente antinomia [illegible]
[illegible], che nel Dritto Romano una legge [illegible]
può esser tolta [illegible] consuetudine [illegible]
[illegible] le quali [illegible] dopo la pubblicazione
della [illegible] di una
buona [illegible]
contrarie alla legge [illegible] una Legge.

Si può forse approvare quella sentenza, che una legge [illegible] non obbligata ma [illegible] [illegible]
[illegible]
come non promulgata [illegible]
[illegible]

Aggiungasi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] combinate [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quella [illegible]
[illegible]

Queste [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] il Codice [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

contengano per [illegible] la consuetudine non abbia forza di legge, tuttavia quella praeter legem e juxta legem, che giova a [illegible] [illegible] la legge [illegible] [illegible] qualche autorità [illegible] [illegible] di legge [illegible] [illegible] le [illegible] concorrenti le condizioni [illegible] onde la consuetudine [illegible] [illegible]

Queste condizioni sono 1) Lunghezza di tempo 2) frequenza, somiglianza [illegible] atti 3) [illegible] 4) [illegible] della suprema autorità 5) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] consuetudo pro jure, et lege [illegible] [illegible], non ex [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pure [illegible]...

Ma qual numero d'anni e di atti si richiede per potersi dire che vi è lunghezza di tempo, frequenza d'atti. Alcuni [illegible] dieci [illegible] anni, altri [illegible] [illegible] altri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] frequentemente accadono. [illegible] e impossibile [illegible] una legge [illegible] e perfetta [illegible] [illegible] sulle quali [illegible] [illegible] consuetudine [illegible] [illegible] che [illegible] determinare

numero degli anni e degli atti [illegible] nelli [illegible] alla [illegible] esempio del [illegible], Cum lex dicit tempus nec adjicit [illegible] credibile [illegible] spesso [illegible] [illegible] queste [illegible] principali. Quanto agli altri [illegible] [illegible] [illegible] la moltitudine [illegible]

Ubi numerus testium non adjicitur etiam duo sufficient; pluralis enim elocutio duorum numero contenta est. Dall'altra legge [illegible] si [illegible] perciò due volte in tal caso l'abitudine del numero.

Ma è [illegible] la legge [illegible] Dig. [illegible] [illegible] degli atti [illegible] del popolo come [illegible] [illegible] moltitudine del popolo, se [illegible] due o tre volte fu fatto da alcuno del popolo? Altro è il numero, altro la frequenza degli atti. Questi [illegible] la pluralità, non frequenza. Quando anche si concedesse che [illegible] due volte con la [illegible] la moltitudine [illegible] [illegible] del popolo [illegible] [illegible] due volte da alcuno del popolo?

Quanto alla [illegible] [illegible] l'autorità degli atti [illegible] uniformi [illegible] e quanto alla somiglianza dice la leg. 38 Dig. de legibus: Imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter judicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere.

Due dunque i giudizj concernono cose diverse non stabiliscono consuetudini [illegible]. Si deduce per [illegible] per formare consuetudine si fa d'uopo di atti giudiziali [illegible] extra giudiziali [illegible] consuetudine del popolo [illegible] consuetudine [illegible] fra le [illegible] [illegible] che un giudizio d'un giudice in favore d'una consuetudine [illegible] argomento per provarne la sua esistenza. Che per gli atti debbano essere [illegible] è certo altrimenti non si saprebbe il fatto del popolo.

Il terzo requisito [illegible] essendo il carattere della legge il comun bene è necessario che la consuetudine sia produttiva il comun bene [illegible] poichè se fu introdotto [illegible]ti, ma per errore, non si può approvare come legge.

Quanto al [illegible] della consuetudine, opinano [illegible] che basti il tacito consenso del popolo perchè Giuliano ed Ermogeniano benchè [illegible] di pero che il popolo colla [illegible] consuetudine [illegible] [illegible] probabile che nel governo monarchico [illegible] il consenso del principe e nel governo [illegible] quello degli [illegible] tiene il [illegible].

L'ultimo requisito è la certezza dell'esistenza, e di qualche requisito. Ma [illegible] che bastino due testimonj, altri che ne [illegible], ma [illegible] e pare più probabile che questo numero venga determinato dalla prudenza del giudice e questa è massima [illegible] [illegible] ro fatto [illegible]. Dice qualche Dott. che disse = ad un G. C., che affermi l'esistenza di una consuetudine si deve prestar [illegible] fede = [illegible] si combattono appoggiati ai principj delle leggi Romane ed al detto di Giustiniano, che ad un solo testimone anche costituito in autorità [illegible] non si può prestar piena fede = Unius omnino testis responsio non audiatur etiam si praeclarae curiae honore praefulgeat. È noto poi che quando trattasi di accertare l'esistenza di una consuetudine [illegible] non deve interrogarsi [illegible] se esista quella consuetudine ma dimandarsi [illegible] se nel tal caso si giudicò o no e dai fatti provati coi testimonj la saggezza del G. deve dedurre se questi fatti sono tali da poterne costituire una legittima consuetudine.

Diremo che uno dei requisiti essenziali per la validità della consuetudine è il consenso tacito della suprema autorità. Ma come potremo noi accertarsi dell'esistenza di questo consenso? Alcuni dicono, che se la consuetudine è generale si deve presumere

... il Romano la concessa; diversamente dà a' giuri-
e chi allega l'autorità di questa consuetudine non ha
bisogno di provare il consenso del principe, ma che
deve provare il contrario chi impugna la consuetudine.
Se però la consuetudine è particolare di luogo, che si
deve ritenere, che il principe la ignori, e chi allega l'
autorità di questa consuetudine deve provare l'esi-
stenza del consenso del principe. Altri all'opposto dicono
che quantunque la consuetudine sia particolare
[illegible] se essa è equa e [illegible] si presume appro-
vata dal principe, quando il contrario non si
[illegible] e ciò perchè sebbene il principe non cono-
sca tutte le consuetudini, [illegible] che si ve [illegible]
[illegible] e le conferma quando [illegible] regge [illegible]
essenziale. [illegible] l'opinione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] alcuna [illegible]
si tratterà [illegible] nei paesi particolari [illegible]
consuetudini [illegible] tutti [illegible] voluti dalle leggi
[illegible] il carattere essenziale della legge è che essa sia
promulgata in modo che tutti conoscer la possano
[illegible] [illegible] approvar [illegible]
[illegible] forza di legge alle consuetudini [illegible]
[illegible] quando si tratta di giudicare
se una consuetudine abbia [illegible]
ond'aver forza di legge [illegible] stabilite
[illegible] consuetudine [illegible]
abbia [illegible] [illegible]

[illegible] gata [illegible]
[illegible] ove si stabilisce che chi [illegible] una cosa
[illegible] [illegible] contro il [illegible]
Quando il [illegible] così espressamente
ad una consuetudine [illegible] e [illegible] quand di
[illegible] così è [illegible] che nasce
[illegible] in genere la consuetudine [illegible] di
legge [illegible] tante controversie intorno
ai requisiti della consuetudine. [illegible] consuetudine
[illegible] legge che dal [illegible]
[illegible] [illegible] introductum [illegible]
[illegible] consensu confirmatum questa [illegible]
[illegible] [illegible] introductum est
[illegible] supremae auctoritatis consensu confirmatur.
giacchè [illegible] la consuetudine [illegible]
[illegible] quando il legislatore espressamente l'approva

Della interpretazione delle Leggi

[illegible] evidentemente che [illegible] fra [illegible]
[illegible] e [illegible] leggi, [illegible]
[illegible] rettamente [illegible]
delle leggi sta [illegible] la Giurisprudenza [illegible]
[illegible] interpretare le leggi [illegible]
[illegible] e [illegible] sentenze
delle leggi [illegible]
[illegible] partecipatione, pare
che [illegible] nell'interpretazione [illegible]
[illegible] la [illegible] che
[illegible] il [illegible]
cioè interpretare la legge è nell'applicarla [illegible]
[illegible] che
l'interpretazione [illegible] quale [illegible] la
sentenza della legge, [illegible], e [illegible]
[illegible] quella sentenza e [illegible]
ai singoli casi [illegible] prima [illegible]
[illegible] di [illegible] e ciò [illegible] altri [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible] con qual legge si debba decidere quel caso
accompagnato da molte tali circostanze [illegible]
[illegible] Di rado allora si tratta di
[illegible]
[illegible]

fatti [illegible] e [illegible] conoscere la volontà [illegible] non è altro che interpretare la legge [illegible] di [illegible] la legge secondo la volontà del legislatore interpretare [illegible] a [illegible] richiamare ne' singoli fatti tutti [illegible] vedere [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] di legge [illegible] [illegible] delle [illegible] la legge ne' singoli [illegible] che altro non [illegible] la forza della legge [illegible] interpretarla.

Delle regole si danno per la buona interpretazione delle leggi, come per questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] zione non si possono [illegible] ed applicare [illegible] [illegible] [illegible] interpretazione delle leggi [illegible] come regole generali d'interpretazione che si [illegible] [illegible] [illegible] singole leggi.

[illegible] [illegible] [illegible] il primo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interpretazione delle leggi [illegible] [illegible]

vedere se esistono le condizioni [illegible] inter-
pretazione [illegible] interpretazione
[illegible] alla [illegible].

[illegible] interpreta[illegible] [illegible] a quella
[illegible] [illegible] leggi [illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible] contro la volontà del legis-
[illegible] [illegible] dal
[illegible] la facol-
tà d'interpretarle [illegible] il caso di due leggi
veramente fra loro ripugnanti [illegible]
[illegible]
[illegible] contro la volontà del [illegible]

[illegible] leggi [illegible]
[illegible] interpretazione [illegible] legge [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] la legge
[illegible]
[illegible] legge [illegible]
della ragione e con quella del D.to Romano.

[illegible]
[illegible]
[illegible] perchè a [illegible] poco [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] può [illegible] che una legge

[illegible]
dal legislatore ai correggere [illegible]
ma [illegible]
al [illegible]
lo principio [illegible] ben [illegible] generali perché
opinione [illegible] regola [illegible] tutte le leggi ed applicabile
[illegible] il principio [illegible]
conciò [illegible] del [illegible]
comanda di attendere a quella legge che in realtà è
poco conforme ai [illegible]
leggi [illegible] ricorrere all'equità che non solo
si può ma si deve [illegible] e quando si [illegible]
chiaramente prestarsi [illegible] equità

Prima, che le leggi siano promulgate [illegible]
[illegible] ma promulgate che siano [illegible]
giudicare [illegible] delle leggi [illegible] non [illegible]
uomini [illegible]
[illegible] di [illegible] quella della legge senza [illegible]
[illegible] integrano [illegible]
e il Dt. Romano infatti nella legge [illegible]
Imperatori, "Inter [illegible] nobis solis et op-
portet et licet inspicere," e dice ancora "Dum tamen legum
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
quando la legge è in contraddizione coll'equità =

al che rispondiamo, che lo stesso Dott. [illegible] di cui parlano gl'imperatori [illegible] dovessi posporre la [illegible] equità e quel soverchio rigore che [illegible] le parole della legge [illegible] [illegible] contrario alla ragione e alla sentenza della legge stessa chiaramente conoscendo che [illegible] contrario alla volontà del legislatore. Allora [illegible] [illegible] [illegible] alle parole che è in contradizione alla stessa volontà del legislatore, e in questo senso disse Paolo [illegible] Benignius leges interpretandae sunt quo voluntas earum conservetur. ne' casi dubbi [illegible] [illegible] la volontà del legislatore [illegible] non [illegible] dalla legge. [illegible] anche la [illegible] [illegible] la [illegible] giuramento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod mihi iustum visum fuerit, cioè [illegible] [illegible] giudicando sempre [illegible] ciò che è nel sentimento [illegible] [illegible] ciò che è lecito al giudice [illegible] [illegible] anche contrario alla legge [illegible] [illegible] [illegible] quella [illegible] impartialmente a ciò che la legge [illegible] [illegible] dalle parole seguenti che [illegible] [illegible] in cause [illegible] parti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nulla darò ad una parte che gli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sempre al giudice l'equità consistendo nel dare a

ia luce a' parti contendenti ciò, che la legge prescrive

i G. C. Romani [illegible] prescrivono sempre l'

obbedienza alle leggi anche poco eque. Ulpiano dice

che la [illegible] della [illegible] stato [illegible]

[illegible] di adulterio [illegible] a' suoi schiavi

[illegible] tutti lo schiavo [illegible] libertà

[illegible] che posto alla tortura come

testimonio [illegible] l'adulterio della [illegible]. Ma questa legge

non permetteva di dare la libertà nemmeno agli schiavi che

[illegible] dalla tortura [illegible] campagna [illegible] certamente

non potevano essere tali testimoni [illegible] adulterio.

Ora cessava qui la ragione della legge; ma Ulpiano disse

[illegible] [illegible], sed [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] pretesto che [illegible] delle [illegible]

[illegible] natura [illegible] locata [illegible] cattare [illegible]

[illegible] pure per umane [illegible] [illegible]

[illegible] della madre [illegible] deducono che

il Magistrato può con una umana [illegible] senza

[illegible] la legge [illegible]

[illegible] pubblicato

[illegible] [illegible] poco [illegible]

[illegible] tempo [illegible]

[illegible] dalla [illegible] che fosse [illegible]

[illegible]

[illegible] la [illegible]

Ma ciò che i Prudenti, ed i Pretori [illegible] nostra

[illegible] dalla [illegible]

[illegible] il [illegible]

[illegible] comune, [illegible]

[illegible] le leggi. Era dunque il [illegible] che

approvava tali innovazioni. Quando dunque dice il Varese che nell'umana interpretazione [illegible] conce- [illegible] anche [illegible] delle leggi espone un fatto ma non stabilisce una regola generale che sia lecito al magistrato scostarsi dalla legge per seguire l'equità, ne esamina se ciò che è avvenuto, ma non dice ciò che debba sempre avvenire. Ancora noi non ammettiamo la sentenza di coloro, che dicono che nell'interpretazione della legge si possa servirsi dell'argumentum ab absurdo, cioè dell'argomento dedotto dall'assurdità, cioè [illegible] scostarsi dalle parole della legge ogni qual volta la legge ci condurrebbe all'assurdo. Qualora [illegible] [illegible] che il legislatore ha voluto ciò che [illegible] [illegible] non conviene il [illegible] male è il [illegible].

Diremmo, che dopo promulgate le leggi i Cittadini devono ubbidire [illegible] leggi [illegible] e non già [illegible] [illegible] che non sia lecito al [illegible] eseguita la legge [illegible] e [illegible] debiti modi [illegible] [illegible] questa legge [illegible]. Ben è vero che nella [illegible] Cod. [illegible] detto, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Così che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nella felicità dei tempi in cui viviamo

in cui i legislatori [illegible] le loro forze a quelle dei [illegible]
Padri, ne preferivano la conciliazione. E come una pe-
trebbero una legislazione infinita, se fosse diletto le-
varne modestamente [illegible] intorno ad un punto di
qualche legge. Dunque se per una parte non si presumano
che sprezzi temerariamente quanto [illegible] per chi gli pare
poco equa, per l'altra vediamo che [illegible]
[illegible] nella propria verità e nella [illegible] così, sco-
priremo maggiormente al legislatore le ragioni per le
quali avvenne che una legge non si applichi [illegible] o sia
annullata. Ora quando viene dal magistrato di concorre-
re e rendere perfetta la legislazione non deve riesce ma-
ravigliato nel ragionato l'esporre al legislatore è ragio-
ne per cui a lui si sia mandata la legge annullata. Ciò sia
di quanto all'interpretazione [illegible]

L'interpretazione [illegible] spetta ai privati considerata
nel modo in cui si fa è divisa in grammaticale, e logica.

La grammaticale è quella che deduce l'espressione
delle leggi dalla sola letterale spiegazione dei termini
della legge. La logica è quella che la cognizione della leg-
ge deduce dalla ragione della legge stessa o dalla inten-
zione del legislatore [illegible] dell'esattezza
di questa distinzione [illegible] si potrebbe chiedere
se o abbia fatto d'interpretazione che debba andar
congiunta alla logica. Nulladimeno perchè questa
distinzione è consacrata dall'uso, noi la riportiamo.

Diremo adunque interpretazione logica deduca
[illegible]

e dall'intenzione del legislatore, poichè sebbene molte volte quest'intenzione si possa dedurre dalla ragione della legge, pure potrebbe accadere, che il legislatore non deducesse con esattezza il suo precetto dalle ragioni dalle quali partì, e quindi la sua intenzione potrebbe essere decisamente contraria alla ragione che prima aveva stabilita.

L'interpretazione logica dividesi in *dichiarativa*, *estensiva* e *restrittiva*. Ed in conseguenza, che l'interpretazione logica dedurre dalla ragione della legge, e dall'intenzione del legislatore, fosse conforme al senso letterale della legge dicesi l'interpretazione *dichiarativa*, perchè dichiara il senso delle parole della legge. Interpretazione *estensiva* è quando per la ragione della legge e per l'intenzione del legislatore si estende la sua sentenza ad altri casi simili, benchè nelle parole della legge non compresi. Interpretazione restrittiva è quando per ragione della legge e per l'intenzione del legislatore si restringe il senso delle parole della legge e si mostra che alcuni si devono estendere a certi casi, sebbene letteralmente nelle parole della legge compresi. Diamone un esempio [illegible] in pretio continendi "[illegible] licet contrahentibus se circumvenire". Queste generali parole racchiudono una sentenza poco chiara, hanno dunque bisogno d'una interpretazione dichiarativa.

Questa interpretazione si trova nella [illegible]
"In omnibus [illegible]

emere pluris et minoris vendere, quod minoris et pluris vendere, et ita se circumscribere. Dunque circumvenire e circumscribere significherebbe di prezzo [illegible] meno comprar per meno ciò che vale di più. Ma anche queste parole sono troppo generali, e presa la legge in esempio, posto qualunque [illegible] il prezzo, non si potrebbe mai prescin- dere [illegible] [illegible] interpretazione [illegible] chiarativa, o restrittiva nella [illegible] § Cod. interpreta- zione dedotta dalla ragione della legge, cioè = Che però [illegible], che una cosa sia stata venduta per un prezzo alquanto minore di quello, che essa valeva, non si può chiedere la rescissione del contratto, e si adduce il motivo dedotto dalla ragione, e dalla natura del con- tratto di Compra-vendita [illegible] [illegible] di vendere la cosa [illegible] e [illegible] di comprarla al basso prezzo, e dopo un lungo conflitto convengono tra loro del prezzo [illegible] natura del contratto non permette di rescindere da ciò che fu per consenso di ambedue [illegible] stabilito.

[illegible] interpretazione [illegible] [illegible] se circumscribere, se circumvenire, e [illegible] [illegible] [illegible]

restrittivo di quelle generali parole, „Omnesquam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quidem [illegible] [illegible]
[illegible] „ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] anche legge [illegible] [illegible]
[illegible] quando [illegible] [illegible] la cosa sia stata venduta al
[illegible] il venditore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
del compratore stabile [illegible] [illegible] [illegible]
contratto accaduto il compratore aveva pagato [illegible]
del doppio del giusto prezzo [illegible] [illegible]
legge un esempio [illegible] [illegible] [illegible]
restrittiva. [illegible]

[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] interpreta-
zione restrittiva od estensiva chiamarsi [illegible]
[illegible] perchè non si fa che [illegible] [illegible]
questa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
legge si estende anche a casi simili benchè nelle
parole non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]
nelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dichiarativa.

[illegible] interpretazione adunque delle leggi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] delle leggi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] delle leggi [illegible]
interpretazione [illegible] [illegible] [illegible]
della [illegible] [illegible] come mai si potrà confond[illegible]

Del Pegno

Pegno significa tre cose: ora la cosa che si dà in pegno, ora la convenzione con cui si stabilisce, ora il D.to sulla [illegible]

[illegible] Pegno [illegible] D.to reale in forza [illegible] se non gli pagano nel tempo prescritto pagato il debito, ma chiedere d'essere pagato sulla cosa data in pegno.

Possono costituirsi in pegno tutte le cose, che sono in commercio, cioè mobili, immobili, corporali, incorporali, per sui Crediti, sui D.ti, sull'usufrutto.

In tutti questi casi [illegible] care il pegno costituito sopra queste cose, ma comunemente, se si tratta di cose mobili dicesi pegno, se di immobili Ipoteca. La differenza fra l'uno e l'altra si è che il Creditore non può acquistare D.to reale di pegno sulle cose mobili se non prendendole in sua custodia, ed il D.to [illegible]

Il Pegno dividesi in [illegible]

Il primo è quello, che comprende tutti [illegible]

[illegible] nominate colle [illegible] ioni, e pertinenze.

[illegible] vi può essere D.to di pegno [illegible]

[illegible] di pegno

[illegible] reale di pegno [illegible]

[illegible]

[illegible]

Pegno [illegible] quando il Creditore per sentenza [illegible] viene messo in possesso dei beni del Debitore [illegible]

[illegible]

[illegible] stromenti addetti alla [illegible] di promuovere. Però [illegible]

[illegible]

[illegible] possieda [illegible] pegno

[illegible] la ... [illegible] e quindi [illegible]

vengano [illegible] il pegno non [illegible] parte [illegible]

oppignorate.

Sebbene il pegno di cosa altrui contro [illegible]

[illegible] non valga per regola generale, e quindi il [illegible]

[illegible] pel [illegible] nei quali

non [illegible]

[illegible] di buona fede, così [illegible] nel 1307 [illegible]

[illegible] cosa [illegible] indennizzare [illegible], chi possiede [illegible]

[illegible]

[illegible] il riferimento

[illegible] il padrone poi della cosa tacitamente [illegible]

[illegible] in pegno la cosa [illegible] il pegno

vale. [illegible] il [illegible] nel [illegible]

con piena [illegible]

[illegible]

[illegible] come dà in pegno

la cosa sua. Ulteriori [illegible] acconsenta

[illegible]

[illegible] rende valido il pegno di cosa [illegible]

[illegible] nullo. S'intende però che [illegible]

[illegible] terzo acquirenti [illegible] padrone, [illegible]

[illegible] padrone [illegible]

[illegible] che la cosa sua [illegible]

inganni il Creditore che [illegible] la cosa come [illegible]

[illegible] pegno [illegible]

[illegible]

[illegible] mediante [illegible]

[illegible] primo [illegible]

[illegible] altrui quando chi la impegnò [illegible]

[illegible]

[illegible] valido, perchè [illegible] diventa valido il [illegible] possessore [illegible] e [illegible] allora non [illegible] dal debito [illegible]

Può nascere il caso che la cosa di un proprietario [illegible]

[illegible] opinione.

[illegible] che il credito [illegible] pendente e però [illegible] confermato per questo gli atti arbitrarj del testatore [illegible]

[illegible]

[illegible] et gravezze pignori [illegible] a diversa [illegible] a quella [illegible] negotio [illegible] contenta [illegible] oppignorata [illegible] che era

[illegible] comprese con frutti [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] sono di [illegible] che fu [illegible]

[illegible] che il pegno [illegible] generale e [illegible] e che il generale comprende anche i beni futuri [illegible] espressamente [illegible]

[illegible] che la legge [illegible] dubbio [illegible] [illegible] che ad obbligare [illegible] [illegible] beni comprende anche i futuri benchè non [illegible]

[illegible]

[illegible] personale [illegible]

[illegible]

[illegible] in pegno in mancanza di altri.

[illegible] non [illegible] (si [illegible]) [illegible]

[illegible]
il vitto di lei, della famiglia, e tutte altre [illegible]
necessarie non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
mancanza d'altri mezzi di pagamento.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] s'intendono
oppignorati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] un fondo, s'intendono oppignorati anche i frutti
[illegible]
fino [illegible] percetti. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] un altro [illegible]
nel primo il pegno è efficace sui frutti pendenti, nel
secondo solo sui staccati [illegible] [illegible] potrebbe però [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
frutti [illegible] [illegible] percepiscono.

[illegible] [illegible] [illegible] derivati che oppignorata
[illegible] [illegible] l'intende oppignorato anche [illegible]
dopo [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
colla proprietà § 6 J. de [illegible]

L'effetto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] del credito [illegible] sicurezza deriva da due
[illegible] competenti al creditore derivanti dalla natura di [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la cosa ricevuta in pegno
[illegible] [illegible] contro [illegible] [illegible] soddisfatto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] del fondo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per tal [illegible] del [illegible]
del fondo [illegible] La [illegible] [illegible] [illegible]
che ad imitazione della [illegible] [illegible] [illegible]
gli altri Creditori con pegno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] contro qualunque [illegible] [illegible]

giusta [illegible] Romano [illegible] il [illegible] pubblico
e [illegible] il Debitore, o il terzo detentore [illegible]
[illegible]
[illegible] L^{te} 1 [illegible]

Il Diritto del Creditore è di vendere il pegno medesimo
[illegible] il tempo [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mente [illegible] [illegible] [illegible]
si potesse vendere il pegno

Nel Romano D^{to} il [illegible] dicesi
[illegible] ed il pegno stabilito per convenzione o per testamento
Convenzionale, o volontario.

[illegible] la legge romana per la vendita del pegno
[illegible] l'autorità del Magistrato ed il pegno
volontario [illegible] il tempo stabilito potea vendersi dal
Creditore, [illegible]
[illegible] quegli [illegible]
il pegno cioè il Creditore [illegible]
[illegible] suo Credito al Debitore

Più precisamente, [illegible]
che il pegno non [illegible] vendere, che per [illegible] giudice
alla pubblica Asta [illegible] vantaggi [illegible] per [illegible] Debitore, e
[illegible] o quello che [illegible] pagato il Debito
[illegible] del Creditore [illegible]
[illegible] suo [illegible]
per 100 [illegible] in pegno per 100 e questa traslazione
[illegible] del [illegible] sub pegno. [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] per caso fortuito, [illegible] non [illegible]
[illegible] la cosa fosse venduta presso di lui:
[illegible] Codice Napoleone non concede la facoltà [illegible]
[illegible] sul pegno [illegible]

I

Questioni di D.° Mercantile e Cambiario

1.° Si può [illegible] tra[illegible] sopra [illegible]?

2.° Sarebbe valida una cambiale, se non fosse indicato il tempo del pagamento?

3.° Qual conto dovremo fare d'una lettera di Cambio in cui indicata la persona, che dee il valore non fosse espresso [illegible] essere pagata?

4.° [illegible] prima di cambio manca[illegible] di qualche parte integrante come sarebbe il nome del remmittente si potrà [illegible] [illegible] illegalità nella seconda?

5.° Un contratto di cambio potrebbe essere provato col mezzo di testimonj?

6.° Quando il Cod. le ammette i libri delle parti come prova d'un contratto di Compra [illegible] e vendita intende forse d'includere anche i così detti lettere di Porto

7.° Se [illegible] possessore d'una cambiale pagata [illegible] seconda esemplare e [illegible] tenuto [illegible] trattario [illegible] a pagare il primo [illegible], perchè dalla legge è obbligato ad [illegible] malleveria?

8° Si ha una cambiale concepita nei termini seguenti "Li 7 [?] Giugno [?] Bagli a Roma; pagherete all'ordine del Sig.re Geldhof ft=10000 a 3 mesi data". Manca la firma, ma nel dorso della cambiale si legge: "per me all'ordine di Franceschini [?] [illegible]" colla data Venezia 3 Marzo 1825, firma Antonio Geldhof, domandasi se abbia caratteri d'una vera cambiale?

9° La solidarietà del traente e dei giranti si può essere pareggiata [?] [illegible] della causa [illegible] soci in nome collettivo?

10° Se la Cambiale diretta in genere per una somma [illegible] valore ricevuto sarebbe essa una vera Lettera di Cambio?

11° Se una cambiale fosse tratta dal luogo e d'altronde nell'accettazione si dichiarasse che il pagamento si verificherà nella piazza del traente, l'avremo nullameno in conto d'una vera cambiale?

12° Una Lettera di Cambio pagabile a 20 giorni vista potrebbe esser cancellata per

p[illegible] agi 40 giorni dopo, e se le fosse
quali ne nascerebbero le conseguenze.

13° Le accettazioni potrebbe esser fatta fuori della lettera o sia a piedi della stessa [illegible] [illegible] [illegible] la sola parola accettata

14° La data [illegible] esatta potrebbe [illegible] l'effetto d'un giro privo della data

15° Una società in accomandita potrebbe stringersi col patto di avere a [illegible] l'interesse annuo del [illegible] 100 sul capitale affidato ai soci in nome collettivo

16° [illegible] dare un esistenza legale a una società in nome collettivo potrebbe bastare una cambiale accettata e firmata dagli individui che pretendono provare la loro unione; d'altronde pel fatto [illegible] cambiale devono essere riguardati come [illegible] soci in nome collettivo

17° Per l'articolo 149 del Codice il trattario potrebbe negare il pagamento della cambiale ad un possessore fallito quand'anche non vi fosse opposizione dal canto de' creditori

18° [illegible] posto dall'Art 151 si estende.

anche alle cambiali che non portano
la formola all'ordine
19° La Girata potrebbe essere tutta scritta
da una mano diversa
20° È conforme alla più severa giustizia
il disposto dal Art. 170
21° Quali e quante sono le prescrizioni
stabilite nel Codice pegli affari che appa-
tengono al D.° mercantile, e cambiario
22° Un banchiere potrebbe in tutti i casi
domandare la nullità d'una lettera di Cam-
bio allegando che quando la rilasciò non
avea l'età prefissa dalla legge
23° Se una cambiale venga annullata ne si
la novazione la prescrizione sarà ella
di 5 o di 30 anni
24° Il possessore d'una cambiale all'ordine
potrà certificare la girata quantunque
non sappia scriverla

Due ogni Martedì con brevità

ripetizione

Memoria pel Sig.r Antonini Studente

Fattura di un sopr'Abito	£	22 –
Spesa, seta e fillo	"	3.10
" fortezza	"	4.10
" Bottoni	"	3.10
" Mostrini	"	1.10
Bagno	"	1.10
Venit	£	36.10

Ambrosini

10	Giugno – Pane e vino	—: 4
	Camera e cena	3:15
11	Pranzo [illegible]	3 10
	Caffè	—:17
12	Caffè	—:18
	Pranzo	[illegible]:18
	[illegible]	—10
	[illegible]	—11
	Fieno.	2:16
13	[illegible] caffè e scarpe	1:3.
	Pane	—:4
	Pranzo	4:4.
	Cena a [illegible]	
	e rispettiva imballazione	5:15.
14	Colazione ————	—14.
	Pane	—6.
	[illegible]	7 —
		41 [illegible]

Metà 20.10
1 15
22. 5

Firmato [illegible]
G. C. Murari [illegible]

1 M.

22 . 5	25 . 10
11	11 . 5
11 . 5	14 5
	11
	3 . 5

[illegible]

SANTE BOSCARO

NEGOZIANTE

Di Merci al Negozio Nuovo

IN PIAZZA DELL'ERBE IN PADOVA

Al Civico N.° 350. *A.*

TIP. SIM

35

34

14.00
6 30
3 80
24 10

6.10
2 50
3 80

una cosa, che possiede in comune con un altro socio, il pegno non vale, che per la sua porzione, e quindi quando la cosa venga divisa, il pegno non sussiste che sulla parte del socio oppignorante.

Sebbene il pegno di cosa altrui contro il consenso del padrone non valga per regola generale, e quindi il proprietario possa pel § 456 ripeterla, nei casi nei quali non potrebbe aver luogo la rivendicazione contro il possessore di buona fede, casi stabiliti nel § 367, il padrone della cosa deve indennizzare quello, che possiede in buona fede il pegno, o rinunciare alla cosa oppignorata salvo solo il diritto di rifarsi dal pignorante il risarcimento.

Se il padrone poi della cosa tacitamente o espressamente consente, che altri dia in pegno la cosa sua, il pegno vale. Interverrebbe il tacito consenso nel caso in cui uno con piena scienza scrivesse, o sottoscrivesse il testamento col quale la sua cosa si da in pegno ad un altro, o si fa fidejussore per un debitore, che da in pegno la cosa sua. Allora egli tacitamente acconsente.

Anche la ratiabizione, o ratifica posteriore del padrone rende valido il pegno di cosa altrui che in origine era nullo. S'intende però, che siano sempre salvi i diritti dei terzo acquistati [illegible] il padrone avesse già dato la cosa in pegno. Se il padrone della cosa ha dissimulato fraudolentemente che la cosa era sua, [illegible] il Creditore, che [illegible]